OSSERVAZIONI

SULLA SECONDA MEMORIA

PEL

CONSIGLIER DI FIORE.

Nella Suprema Corte di Giustizia.



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA ZAMBRAJA
Strada Toledo N. 125.

1822.



Colla data del 12 febbraio 1822 è alla fine apparita una metodica ed accurata scrittura in sostegno de' dritti che il Consigliere D. Angelo di Fiore crede di aver su i beni supposti caduchi per la premorienza di D. Vito Corasio a D. Tommaso di Fiore suo zio. Comechè questo egregio lavoro siasi intessuto per censurar la memoria formata in appoggio de' mezzi di annullamento prodotti da D. Gennaro Corasio, noi non sapremmo occultare la riconoscenza di cui l' animo nostro è ricolmo. Onorati di una risposta da parte di tre chiari avvocati, il primo de' quali riporta tutto dì nella giudiziaria palestra i trionfi che merita per lumi e per sapere, troviamo tutto il compenso nel resistere all' ostinato attacco che minaccia disperderci. Ma poichè, sia quanto vogliasi profondo il nostro rispetto per le opinioni di quel nome illustre,

non sapremmo acchetarci senza esser convinti di positivo torto, ritorniamo animosi al cimento. La verità è una; *e tuttochè sian folte le nebbie in cui la dritta intelligenza delle leggi spesso si addensa or per artifizio, or per azzardo, or per difetto di cure, sempre una leggiera scossa a' principii diverrà sufficiente a penetrar la mente del Legislatore ed a facilitarne l' effetto. Altronde se* industriosa *fu detta la nostra penna* (1) *per richiamar su le quistioni promosse le diligentissime cure de' Magistrati, più ingegnoso è il sistema de' nostri avversarii nel condir di attico sale i gravi ragionamenti che si avvisarono di confutare. Noi abbiamo in pugno dritti fulgidissimi, non vane speranze. Ed a meglio stabilirne le prove non vi ha mezzo più utile di quello che or ne apprestano i difensori medesimi del Consigliere. Essi scrissero una censura su la difesa di Corasio. Costui dunque lor dona modestissima replica; e se nel confronto le sue risposte non spiccano nè per forme, nè per modi, senza dubbio primeggeranno per robustezza di argomenti, perchè, il diciam di nuovo,* una è la verità.

---

(1) Pag. 1 della seconda scrittura pel Consiglier di Fiore.

OSSERVAZIONI

SU LA SECONDA SCRITTURA PUBBLICATA IN DIFESA DEL CONSIGLIERE D. ANGELO DI FIORE.



OSSERVAZIONI

Su lo stato della causa.

I.

§. 1. I difensori del Consigliere, dopo di aver riportata la formola del prelegato dell' usufrutto dato a D. Maria Giuseppa Guacci da suo marito, e della proprietà legatà a' nipoti, si esprimono così :

« E quì fa mestieri di avvertire, che il disponente, per ispiegare vie più l'idea della detrazione, » che dovèa farsi del legato dalla massa ereditaria, » non contento di avere imposto all' erede istituita di » *eseguirla*, volle servirsi di espressioni equivalenti » nel rapporto de' legatarj. Egli, dopo di averli gravati del pagamento di ducati 4000, pe' quali si dichiarò debitore della signora Guacci, prescrisse, » che, pendente la soddisfazione di questo debito, » non avessero potuto, nè *conseguire*, nè *pretendere* » *la immissione in possesso* del fondo legato. *E con* » *l'obbligo* (soggiugne immediatamente) *a detta signora Paola Rosa Grasso, ed in di lei mancanza a'* » *suddetti signori Vito e Gennaro Corasio, di dover,*

» *prima di* CONSEGUIRE *simil legato , pagare la pre-*
» *detta somma di ducati 4000 da me dovuta alla*
» *suddetta signora Maria Giuseppa Guacci mia mo-*
» *glie , in beneficio di quella , o di quelle persone ,*
» *che la medesima determinerà in vita , od in mor-*
» *te, o pure in beneficio di coloro , che le succede-*
» *ranno , e pendente tal pagamento non possa detta*
» *signora Paola Rosa , o i nominati suoi figli* PRE-
» TENDERE LA IMMISSIONE NEL POSSESSO *di detto territo-*
» *rio e case* (1) ».

§. 2. *Non contento di aver imposto all' erede instituita di eseguirla . . . .* Il testatore non sognò mai d' imprimere nella moglie il dovere di *eseguire la detrazione* de' legati. Questa detrazione fu fatta direttamente da lui , e non basta la negativa degli avversarii per intorbidarne la verità. Pongasi mente alla limitazione del legato universale additata esplicitamente dal testatore , e cesseranno le meraviglie : *All'infuori però de' seguenti prelegati e legati, quali voglio doversi inviolàbilmente eseguire , tale essendo la mia ultima e determinata volontà . . . .* Ecco la clausola restrittiva della universalità del legato. Il senso di essa non può essere certamente scambiato. Lungi dal potersi soffrir la interpetrazione , che il testatore imposto avesse alla moglie l'obbligo di prestare i legati , è chiaro più del meriggio , ch' egli stesso , *divelta dalla massa la parte che dar non volle alla erede scritta ,* ne determinò l'uso in favore delle persone ch' ebbe volontà di gratificare.

---

(1) *Pag. 4 e 5 della seconda scrittura pel Consiglier di Fiore.*

§. 3. Ma le parole *immissione in possesso* che nella riflessione degli avversarii non si tacciano, bastan solo a distruggerla. Quando il legato è parte dell'eredità di cui fu l'erede investito, il legatario, lungi di poter entrare in possesso, dee dimandargli il legato. Questo legato è propriamente in tal caso *donatio quaedam a defuncto relicta ab herede praestanda* (1), talchè dee riceversi dalla mano dell'erede: ed il decreto che per istile de' nostri tribunali ottener potevasi, era quello di *solvat* o *adimpleat*, o di *condemnatur ad solvendum* o *ad relaxandum*, diretto contro all'erede: il perchè l'*immittatur in possessionem* constituiva una provvidenza che al solo erede era dato di chiedere (2). Or nella specie il testatore non disse *nè conseguir, nè pretendere la immissione in possesso* DALL'EREDE, poichè questa si dà e si domanda al giudice quando siavi ostacolo o contraddizione al conseguimento. Il testatore appose una dilazione al solo possesso, non già al titolo di proprietà.

§. 4. Dopo la indicazione del primario oggetto del secondo testamento di D. Tommaso di Fiore, gli avversarii dissero:

» Forse recherà meraviglia, come in questa di-
» sposizione affatto rimessiva all' antecedente, sia corsa
» a questo riguardo l' espressione *degli eredi scritti*
» *in quello:* ma si dilegua ogni sorpresa, riflettendo,
» che il primo testamento di D. Tommaso di Fiore
» era scritto in forma mistica, ed egli, costituito da

(1) §. 1 *instit. de legat.*

(2) *Le formole son riportate da' nostri pratici. Ved. fra gli altri de Rosa prax. civ. cap. 3 e 5.*

» una parte negli ultimi periodi della vita in guisa da » non aver tempo di aprirlo e di consultarlo, e non » ricordandosi dall'altra, per l'età assai avvanzata che » menava, di cento e quattro anni, di quanto avea » in esso minutamente disposto, volle perciò far uso » delle parole generiche *eredi scritti* significando *qua-* » *lunque fosse stato scritto erede* nel primo testamen- » to (1) ».

§. 5. Ecco la più bella confessione che del loro torto dar potevano gli avversarii. Grave senza dubbio è l'argomento che noi fondammo su la dichiarazione di D. Tommaso di Fiore di aver egli più eredi effettivamente nominati nel primo suo testamento. La dimenticanza, che essi vollero far precipuamente derivare dalla età secolare di quell'uomo, fece loro impiegar le parole *eredi scritti* per significare *qualunque fosse stato scritto erede nel primo testamento* . . . . . Noi, più cauti, non sapremmo far violenza al dritto ragionare di quel vecchio fin negli ultimi periodi dell'età sua. In agosto del 1810 egli vergò le prime tavole delle sue memorie estreme. Basta leggerle per vedere quanto retti e chiari fossero i suoi sensi, e convincersi che la sua ragione non era stata offuscata dal peso degli anni. Nel 1814 ebbe vita il secondo testamento; e noi di buona fede interroghiamo i nostri avversarii per dirci se la struttura tutta di questo nuovo atto faccia mai traspirar non che la prova, il sospetto almeno della dimenticanza nel testatore del contenuto nel primo. Al contrario, non dee dirsi fresca per lui la rimembranza delle

(1) *Pag. 7 della seconda scrittura pel Consiglier di Fiore.*

sue primitive disposizioni, al vedere che tra la folla delle medesime quella non ravvisando relativamente alle cappellanìe, si fece a provvedervi? Se altronde si potesse dar credito al sistema immaginato dagli avversarii, si avrebbe un bel modo per alterare, anzi distruggere ogni disposizione, interpetrandola secondo il proprio interesse, e togliendone ciò che nuoce, sotto il pretesto di *debolezza di mente*, o *dimenticanza*. Queste però non sono che *egregie asserzioni contra lo scritto*!

§. 6. Ma si abbondi in pieghevolezza. Supponghiamo che soffribil fosse la intelligenza data da' nostri contraddittori alle parole *eredi scritti*. Domandiamo: come spiegheranno essi i seguenti luoghi dello stesso secondo atto?

§. 7. Il testatore, dopo aver provveduto alla dotazione delle cappellanìe, ed aver conferito alla moglie D. Maria Giuseppa Guacci il diritto di amministrarne i beni e di nominare i cappellani per tutto il corso della di lei vita, disse così:

» Seguìta poi sarà la morte di detta signora Maria Giu-
» seppa, da ora per allora dichiaro che il suo padronato delle
» cappellanìe debba passare nella persona di *colui che si tro-*
» *verà* SCRITTO EREDE PROPRIETARIO NEL DETTO MIO PRIMO
» TESTAMENTO, *e di lui eredi e successori in. perpetuo*,
» colla facoltà di nominare i cappellani in ogni caso di vacan-
» ze ». Ed indi lo stesso testatore passando alla prima nomina de' cappellani disse: » Nomino per cappellani attuali per la
» detta celebrazione di messe i reverendi sacerdoti D. Salva-
» tore Finignano, e D. Bartolomeo Guida, li quali celebreranno
» in quelle chiese che oretenus li ho comunicato, e che saran-
» no designate in seguito *da' miei eredi*, quali sacerdoti nomi-
» nati, e tutti quelli che in appresso seguiranno, saranno sem-
» pre ed in ogni tempo amovibili, a piacere ed elezione *di*
» *essa signora Maria Giuseppa mia moglie seguìta sarà*

» *la mia morte*, e DELL' EREDE MIO SCRITTO, E DI LUI SUCCESSORI IN INFINITO, *e quantevolte parerà e piacerà a' loro successori padroni di dette cappellanìe* ». E finalmente chiude questo secondo atto il testatore (che si chiamò smemorato!) colla seguente formola, che sempre più dimostra la nettezza de' suoi voleri, e l'ordine non conturbato delle sue idee: » Voglio ed ordino, che quanto sta scritto, e disposto in questo secondo testamento tutto si esegua, e debba eseguirsi esattamente *da' miei eredi nominati nell' anzidetto mio testamento primo*, e non altrimenti, e così dispongo, essendo questa la mia espressa e deliberata volontà ».

§. 8. Or dicano gli avversarii, i quali sì felice mezzo escogitarono per ispiegar le parole *eredi scritti*; dicano come spiegheranno quelle di *erede mio scritto e di lui successori*; *erede proprietario scritto nel primo testamento*; e di *eredi nominati* nello stesso atto? Su queste parole non avvi buona ragion da contendere. Ed i nostri contraddittori son troppo tenaci alla loro fama per abbandonarsi a congetture sforzate od inverosimili. Essi in altro luogo (1) ne ricordaron la regola: *Interpetrando non est torquenda lex, ut facto deserviat:* e noi che più opportunamente risponderemo all'accusa, diciamo ora che *interpetrando non est torquenda testatoris voluntas ut facto deserviat.* E qui siaci lecito di esclamare con Tuberone (2): *Quorsum nomina, nisi ut demonstrent voluntatem dicentis? Quis existimandus est id dixisse, quod non sensit, neque mente agitavit?*

§. 9. In breve; D.Tommaso di Fiore nel suo secondo testamento rimosse tutte le dubbiezze che avrebbero potuto suscitarsi

(1) *Pag. 37 della loro memoria.*
(2) *L. 7 §. 2 ff. de suppellect. legat.*

dalla lettura del primo. Egli non una, ma due volte, cioè nell'ingresso, e nella fine di questo secondo atto dichiarò che nel primo non uno, ma più eredi avea nominati. Soggiunse che la moglie Guacci avrebbe amministrati i beni delle cappellanìe ed esercitato il dritto di nominare i cappellani. Indi volle che dopo la morte della stessa Guacci cotal dritto si fosse fatto valer da colui che si trovava *scritto suo erede* PROPRIETARIO *nel primo testamento*.

§. 10. Le conseguenze di ciò son chiare. *Guacci non era la sola erede* che D. Tommaso di Fiore si prescelse. *Guacci non era la erede proprietaria*. E vaglia il vero; *non era la sola erede*, perchè vi stavano gli eredi legittimi, a' quali avea il di lei marito trasmessa la proprietà di pressochè tutto il suo patrimonio. Guacci *non era la erede proprietaria*, perchè, tranne alcuni mobili, il marito su i fondi e su i capitali non le conferì che il solo usufrutto *formale*, come gli stessi avversarii si avvisarono definirlo.

§. 11. Nè si opponga che questa limitazione impressa alla nomina di erede in persona di Guacci non vedesi chiaramente indicata nel primo testamento, ove pel contrario pare che assoluto sia il legato universale od istituzion di erede verso quella donna, ed unicamente particolare la ordinazion del legato in favor di Paola Rosa Grasso, ed in mancanza, de' suoi figli, nipoti del testatore. Il giureconsulto Paolo avea detto che, *non ordo scripturae spectatur, sed potius ex jure sumitur id, quod agi videtur* (1): e nelle ultime volontà, come in ogni altro incontro, le parole debbono essere accomodate alla cosa od al pensiero del testatore, per modo che quando la volontà corrisponde alle parole impiegate per additarla, pericoloso arbitrio

(1) *L. 6 ff. de solution.*

diverrebbe l'allontanarsene: *Eos qui judicent*, lasciò scritto il primo Oratore di Roma, *certum quod sequantur, nihil habituros, si semel a scripto recedere consueverint* (1). *Quam captiosum esset populo quod scriptum esset negligi, et opinione quaeri voluntates, et interpretatione disertorum scripta simplicium hominum pervertere* (2). *Cur, cum ea, quae plane scripta sint, neglexit; quae nunquam scripta sint, proferat* (3)?

§. 12. Or la chiara mente di D. Tommaso di Fiore fu di eleggere più eredi; e se anche congetturale voglia dirsi questa verità altronde sensibilissima, pur la dubbiezza è rimossa da clausole espresse del secondo testamento, ove la pluralità degli eredi scritti nel primo si legge a caratteri rotondi. E se il testatore in opposizion della moglie Guacci parlò dell' erede proprietario nominato nel primo testamento, non s' insidia il suo pensiero, non si calunnia la sua volontà, dicendo il contrario? Le leggi romane chiamarono *astuta* o *sottile* la interpetrazione artifiziosa diretta a pervertire il giudizio de' testatori (4); ed il giureconsulto Gajo appellò calunniatori quegl' interpetri che, sforzando, o torturando la proprietà delle parole, le trasportassero ad un luogo diverso da quello per cui vennero adoperate (5). E poichè noi rimuover vogliamo la macchia che imprimer si potrebbe al ragionar nostro deviando dal senso proprio de' luoghi che ab-

(1) *De Invent. lib. 2 cap. 28.*

(2) *De Clar. Orat.*

(3) *In partit. orat., et ad Herennium lib. 2.*

(4) *L. 2 cod. de legib. L. 19 cod. de collat. L. 7 pr. cod. ad S. C. Trebell.*

(5) *L. 233 pr. ff. de verb. signif. L. 1 pr. ff. de regul. Caton. L. 2 §. 44 ff. ad S. C. Tertyll.*

biam percorsi, ripetiamo ciò che altra volta scrivemmo. *D. Tommaso di Fiore volle più eredi. La moglie fu erede usufruttuaria. I di lui nipoti eredi proprietarj.* E l'erede proprietario di cui egli tenne memoria nel secondo testamento, fu evidentemente D. Gennaro Corasio, allora superstite tra gli eredi legittimi del testatore esistenti al tempo in cui la prima volta dispose. Ragionamento è questo che, lungi di ripugnare, riposa su le parole, e su la volontà manifesta del testatore, la quale non può essere con ingegnosi artifizii sfigurata: *Cum enim*, disse Giustiniano, *manifestissimus est sensus testatoris, verborum interpretatio nusquam tantum valeat, ut melior sensus existat* (1).

§. 13. I nostri contraddittori innoltrano la loro narrazione dicendo:

» La morte di D. Tommaso di Fiore, che accad-
» de a' 6 agosto del 1815, fu seguìta, di là a quattro
» anni, da quella dell'erede istituita sua moglie. Co-
» stei con altro testamento de' 17 di marzo 1819,
» avea scritto suo erede il Consigliere D. Angelo di
» Fiore, che, per essere assente, non era stato in
» modo alcuno considerato da D. Tommaso, zio pa-
» terno di lui. Intanto cominciava a vociferarsi, che
» D. Paola Rosa Grasso unitamente a Vito Corasio di
» lei figlio, eran premorti tanto alla Guacci istituita,
» quanto al marito disponente. Una tale notizia, per
» quanto si fosse celata, giunta che fu al grado di
» certezza, somministrò ragione al Consiglier di Fiore

(1) *L. 3 cod. del liber. praeter.*

» di promuovere il presente giudizio contra D. Gen-
» naro Corasio legatario superstite (1) ».

§. 14. E si torna a dire che il *Consigliere D. Angelo di Fiore per essere assente, non era stato in modo alcuno considerato da D. Tommaso zio paterno di lui!* Nella prima nostra scrittura (2) noi osservammo che questa supposta parentela del Consigliere col D. Tommaso era perfettamente ideata. Ci spiace assai che i nostri avversarii, mentre tanta diligenza adoperarono per confutare i nostri principii, non abbian fermato il pensiero su quel che all' uopo fu obbiettato. Non fia dunque meraviglia se qui ripeteremo la omessa parte del nostro lavoro, protestando sempre che, siccome chi allega è tenuto a provare, il Consigliere, che adduce vincoli di sangue non riconosciuti ma opposti, in mancanza di pruove, non può esser creduto. Ecco in quai termini ci spiegammo:

« *È un sogno d' inferme menti la parentela del Consi-*
» *glier di Fiore col testatore D. Tommaso di Fiore, della*
» *quale implicitamente si fa parola nella 31 nota sul primo*
» *ricorso di Corasio (fol. 79 della scrittura pel Consiglier*
» *di Fiore). A meno che il semplice incontro de' nomi non*
» *sia invincibile pruova di agnazione, e tale da dispensar*
» *dalle consuete genealogiche dimostrazioni richieste in so-*
« *stegno della parentela che si allega, sarà sempre un fatto*
» *che il lodato signor Consigliere non era prossimo con-*
» *giunto del testatore. Costui allorchè scrisse i suoi testa-*
» *menti altri successibili parenti non avea oltre quelli di cui*
» *quivi registrò la memoria. Anzi è ben di osservare, che*

(1) *Pag. 8 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

(2) *Pag. 16 nota 1 della scrittura per Corasio.*

» *quando il testatore cessò di vivere, il signor Consigliere*
» *era in Napoli: qual più propria occasione per esser con-*
» *templato da quel suo parente, ove mai vero fosse che la*
» *sola sua assenza avea fatto dimenticarlo* (1) ?

§. 15. Dire poi che la morte di D. Paola Rosa Grasso e di suo figlio D. Vito avvenuta pria di quella di Guacci, erasi a costei studiosamente occultata, talchè quando il Consigliere n' ebbe scienza, *promosse il giudizio contra D. Gennaro Corasio legatario superstite*, è dar tormento ai fatti contrarii i più certi. Guacci sapeva, e sapeva pure il suo erede che eran coloro già morti. Due prove di ciò scappano a tutti gli artigli del pirronismo. La procura di Guacci indiritta nel 1. febbraio 1816 a D. Giuseppe Amalfi uno de' degnissimi difensori del Consigliere, ad oggetto di far la rivela della successione di D. Tommaso di Fiore, esplicitamente dice che D. Paola Rosa Grasso non più esisteva. Questa procura è per tenore inserita nelle narrative della decisione impugnata; e siam debitori al Consigliere di averne pubblicata per le stampe la più fedele memoria (2). Lo stesso signor Amalfi fece la rivela ne' termini medesimi del ricevuto mandato (3). Nell' istrumento del 21 maggio 1816 Guacci medesima in presenza di D. Gennaro Corasio dichiarò che suo fratello Vito, e la madre Paola Rosa Grasso eran già morti, per cui era il D. Gennaro lo spettatario di tutt' i beni del D. Tommaso suo zio (4): ed in questo istru-

(1) *Pag. 16 nota 1 della scrittura per Corasio.*

(2) *Fol. 29 a 30 della prima scrittura pel Consiglier di Fiore.*

(3) *Cit. fogli della prima scrittura pel Consiglier di Fiore.*

(4) *Fol. 70 e 71 del fascicolo de' documenti associato alla scrittura per Corasio.*

mento son rimarchevoli le parole di Guacci, ch'ella cioè ipotecava tra l'altro al mutuante Scanderbech *li ducati 4000 che rappresentava contra D. Gennaro così sopra il territorio alla Barra, come su degli altri capitali pervenutigli dal D. Tommaso suo zio*. Nell'istrumento poi del 22 maggio 1816 non solo furon ripetute le stesse cose, ma con più splendida ingenuità la buona vedova Guacci espresse ch'ella era usufruttuaria, e D. Gennaro Corasio il proprietario della eredità del marito di lei. E lo stesso Consiglier di Fiore, cui si è voluto dire che artifizii ed ingegnose trame rapita aveano la scienza d'esser Paola Rosa Grasso e Vito Corasio di lei figlio premorti alla Guacci, cominciò il suo foglio olografo, della verità del quale più innanzi discorreremo, ne' termini seguenti. « Il fu avvocato » D. Tommaso di Fiore col suo testamento istituì *erede usu-* » *fruttuaria* la di lui moglie D. Maria Giuseppa Guacci, e nella » proprietà istituì erede il di lui pronipote D. Gennaro Corasio » di Agropoli in Provincia di Salerno ».

§. 16. Dopo questi fatti, come si può dire con asseveranza che la notizia d'esser premorti quei due legatarii si fosse al Consigliere occultata? Non argomenti ma fatti; non fatti che condotta di causa può sfigurare, ma fatti registrati in pubblici, o non impugnati titoli sostengono la piena lucidissima scienza, esclusiva dell'ignoranza in cui si vorrebbe che il Consigliere giacesse.

§. 17. E quello che in questa causa veramente addolora è il vedere che il signor Amalfi, il quale ha onorevole posto tra i meritissimi difensori del Consigliere, abbia potuto sottoscrivere ad argomenti che resistono alla sua intima convinzione, ed al suo fatto. Noi però oltre la rivela della successione eseguita da lui a nome della vedova Guacci, vogliam raddolcire il nostro dispiacere, rammentandogli l'atto di adizione di Corasio

avvenuto nella cancellerìa del Tribunal Civile, e firmato da lui. Eccone il tenore:

» Estratto da' registri di Cancellerìa del Tribunale di pri-» ma istanza di Napoli.

» L'anno 1816 il giorno 13 maggio — Presso la cancel-» lerìa del Tribunale Civile di Napoli è comparso il signor » D. Gennaro Corasio, domiciliato strada de' Vergini num. 19, » *assistito dal patrocinatore signor D. Giuseppe Amalfi*, » domiciliato salita Ponte nuovo num. 72, ed ha detto che *ri-» trovandosi premorti D. Paola Rosa Grasso di lui » madre, e D. Vito Corasio suo fratello germano » senza discendenti, la proprietà de' beni immobili e cre-» diti capitali legatigli dal fu D. Tommaso di Fiore del » fu Pietro, col suo testamento scritto e solennizzato a' 31 » agosto 1810 per Notar Gennaro Nardi di Napoli, a lui » spetta e si appartiene in vigore di detto testamento, per » cui era venuto in Cancellerìa a farne la dichiarazione, » ed a tale oggetto ha dichiarato che esso accetta in tutte » le sue parti la disposizione del predetto defonto suo pro-» zio D. Tommaso di Fiore, e di voler adire la disposizione » medesima in tutto servata la forma del citato testamento, » e non altrimenti, e colla riserva di ogni dritto, ragione » ed azione*, e così ha dichiarato. — E fattogli lettura del di » sopra, ha persistito in detta dichiarazione e se n' è fatto il » presente da essi sottoscritto, e noi Cancelliere — Gennaro » Corasio — *Giuseppe Amalfi Patrocinatore* — Luigi Guida » Cancelliere (1) ».

§. 18. Sorprende poi l'assertiva che D. Gennaro Corasio, discaricato da quattro delle domande del Consigliere, sia stato incivile

(1) *Pag. 76 e 77 del fascicolo de' documenti.*

al segno di non acchetarsi alla perdita nella quinta di esse. E più sorprende il veder definire *specioso* che in Corte Suprema si adoprino *mezzi da principio non usati.* I nostri avversarii, sia per essi quanto si voglia cocente l' amor della difesa, non sapranno opporsi alle verità le più ferme. Se così è, come si può asserire che D. Gennaro Corasio vincitore per molto, sia ostinato a voler vincer per tutto? Non sanno essi che i quattro articoli su cui non perdette, equivalgono a zero rimpetto all' altro pel quale la palma della vittoria fu al Consigliere attribuita? E poi si dice che noi *peschiamo ne' torbidi!*

§. 19. I mezzi ora prodotti, e che diconsi da principio non usati, furono usati sempre. Corasio pretese nel Tribunal Civile, chiese formalmente nel suo atto di appello, che i beni supposti caduchi, ove dar non gli si volessero per dritto di accrescimento, dovean darglisi *per dritto ereditario.* Queste parole lumeggiano la verità di essersi opposta la eccezione che Guacci *quale usufruttuaria formale* dritto alcuno non avea, nè trasmetter potea su la proprietà. E non son questi i mezzi principali ripetuti in Corte Suprema? Gli altri su cui stanno le grandi meraviglie degli avversarii non sono che accessorii. Questi non tendono che a rassodare il principio di non poter la usufruttuaria, nè l'erede suo muover disputa su la proprietà, precisamente allora che vuol costui sorpassar i confini in cui colei si contenne restringendosi mai sempre nell' esercizio del solo usufrutto. Altronde Corasio in linea di eccezione si difende contra la dimanda del Consigliere: ed in questo caso chi non sa che *le nuove eccezioni* per escludere la stessa domanda, *non son nuove domande?*



Osservazioni

Su la prima parte della scrittura pel Consiglier di Fiore.

II.

§. 20. Gli avversarii imprendono a dimostrare che la decisione impugnata regge a fronte del primo mezzo per annullamento che tratta sul diritto di accrescere. Essi dividono in due parti il lavoro. Nella prima si sforzano a provare che il prodotto mezzo non sia ammessibile. Ma in ciò si abusa de' principii che nelle mere e nude quistioni di fatto, e nelle semplici dispute di volontà la Suprema Corte di Giustizia non possa immischiarsi, talchè si perviene a farne una impropria applicazione alla causa. Messa dunque da banda tutta la parte del lavoro che risguarda generali nozioni sopra una verità, che non ammette comenti, noi passiamo a svelare il fianco debole del travaglio, sicuri che in questa disamina la competenza di quel Collegio Supremo apparirà più sensibile.

§. 21. I nostri avversarii, dopo aver dimostrato che allora solo può esservi ricevibile ricorso per annullamento, quando, trattandosi di quistioni che per la collisione tra la Corte Suprema, e due Corti o Tribunali di Appello, sorge nel Legislatore la necessità d' interpetrare ei stesso la legge promotrice de' dispareri, prosieguon così:

» Ecco la pietra di paragone per conoscere, e
» distinguere le quistioni *di diritto*, dalle quistioni
» *di fatto*. Se nell' ipotesi dell' interpetrazione dichia-

» rata coll' articolo 131, il dubbio può decidersi dal
» Legislatore, la quistione è *di diritto:* nel caso op-
» posto essa è *di fatto.* Il che non si verifica, quando
» l' affare rimane nella Corte Suprema di Giustizia,
» poichè le quistioni di diritto non vi giungono in
» astratto, ma quasi sempre accagionate da qualche
» idea di fatto loro attaccata nel doppio grado di giu-
» risdizione, che hanno percorso ».

» Ciò posto, chi potrebbe *senza insania* interro-
» gare il Legislatore sulla volontà di D. Tommaso di
» Fiore, se cioè avesse voluto, ovvero nò congiun-
» gere tra loro i legatarii invitati col suo testamento?
» Faccia il Cielo, che questa regola ricavata da' prin-
» cipii della materia, a misura che sia conosciuta,
» elimini controversie di simil fatta, che volta per
» volta vanno a suscitarsi nelle cause sottoposte all' esa-
» me della Corte regolatrice (1) ».

§. 22. *Insania* sarebbe, è vero, l' interrogare il Legislatore se fu o no volontà di D. Tommaso di Fiore di congiunger tra loro i legatarii invitati col suo testamento. La quistione così presentata è però ingegnosa, non solida. Nella specie agitata da Corasio non si tratta mica di penetrare la volontà del testatore. Al contrario, *non essendovi assegnamento di parti nella proposizion che congiunge, ma in quella che segue*, vuolsi sapere se la congiunzione operativa del dritto di accrescere esista oppur no. E noi, tenacemente stringendoci ne' principii professati da' nostri

---

(1) *Pag. 14 e 15 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

contraddittori, non abbiam pena ad asserire che il Legislatore nel caso di collision geminata potrebb' essere al proposito ragionevolmente interrogato. Di fatti, qual sarebbe allora la propria quistione a risolvere? Non altro che questa: *Può esservi dritto di accrescere quando il testatore dopo aver uniti i legatarii nella cosa stessa, assegnò le parti non nella disposizion che congiunge, ma nell' altra indipendente che le tien dietro?* In questo dubbio non è la volontà dell' uomo che s' indaga, ma è la mente del Legislatore che s' interroga.

§. 23. Nel senso de' nostri avversarii non sarebbe forse parte legislativa l' articolo 999, e l' applicabilità o inapplicabilità del medesimo (1)? Dunque potrebbe dirsi non legislativa la spiegazione qual sia il legato o la instituzione *congiuntamente* ordinata; ed il giudice del fatto senza violar quell' articolo avrebbe l' arbitrio di dichiarar la disgiunzione non ostante che il testatore non avesse assegnata la parte di ciascun coerede! Così potrebbe anche dirsi locazione una vendita contra l' art. 1427; locazione una società contra l'articolo 1704; vendita il prestito ad uso contra l'articolo 1747 ec.! Ma non vi è facoltà nel giudice, nè quistione di fatto, ove il fatto è caratterizzato dalla legge come tale o tale, o produttivo di questo o di quell' effetto: allora si tratta d' intendere e d' INTERPETRARE LA LEGGE. Or se nel caso di accrescimento la legge si è spiegata additando il fatto che operar deve la congiunzione, la Corte Suprema ha dritto di esaminare se la interpetrazione o applicazione che il giudice del merito far volle della legge istessa sia o no esatta, senza che egli trincerar si possa sotto l' ombra del fatto: in contrario non vi sarebbero più violazioni

---

(1) *L' art. 999 delle nuove leggi è il 1044 del codice abrogato.*

di legge, giacchè questa sempre al fatto si applica, *et ex facto jus oritur*. Ma noi, nelle pagine 24 e 45 e seguenti della nostra prima memoria, con eguali esempi della Corte di Cassazione di Francia dimostrammo, che, precisamente nella materia di dritto di accrescere, si è giudicato trattarsi di dritto, anzichè di mero e nudo fatto.

§. 24. Passano gli avversarii a ricordare gli elementi della giurisprudenza ricevuta presso di noi, e s'ingegnano di stabilire cogli esempi delle cose giudicate che su le quistioni di fatto dubbio il dominio della Corte regolatrice non giugne. All'uopo essi portano per tenore la decisione a Camere riunite renduta dalla novella Corte Suprema di Giustizia, ove trattavasi di sapere se il testatore Angelo Parisio di Celico avesse o no invitato al fedecommesso da lui instituito tutt' i figli dell' erede senza distinzione di sesso, ovvero i soli figli maschi.

§. 25. Ma che ha che fare questo esempio e tutti gli altri consimili col caso che or Corasio esibisce all'azione de'lumi della Corte regolatrice? Quivi si disputava di nuda quistione di volontà: noi versiamo nel *calcolo di fatti certi*, a' quali i giudici del merito dritta applicazione non fecero della legge. Non diciamo noi che la G. C. Civile avesse male interpetrati i fatti. All'opposto adottiamo il fatto consegnato nella decisione impugnata, e le nostre doglianze si arrestano alle illazioni che ne furono erroneamente tratte. Per correggere questi torti la competenza della Corte Suprema è di stretta verità. E questa competenza diviene maestosa se si consideri che, mentre il testatore dar non volle alla moglie su i beni in contesa che l' usufrutto, la G. C., torcendo da questo fatto non arguito, non presunto, ma scritto nel testamento del 1810 a cifre luminose, ha voluto dare la proprietà all'erede dell'usufruttuaria. Negare alla Corte Suprema il dritto di censurare queste stravolte interpetrazioni, è dissec-

care l' ampia sorgente del bene che tutto giorno diffonde. Ma noi avremo sublimata la verità all'apice della certezza, inserendo un solo de' *considerando* della ragionatissima decisione della disciolta Corte di Cassazione profferita nel 5 luglio 1815 in causa *di Lucìa* e *di Lucìa*. Il testatore avea dato l'usufrutto a' fratelli, la proprietà a' nipoti. La Corte di Appello di Napoli avea supposto che presso gli usufruttuarii risedesse anche la proprietà col peso di restituirla. Questa ingiuria alla chiara mente del testatore fu corretta nel seguente modo:

« Nè osta l'altro motivo dalla Corte di Appello adottato, » che li signori Andrea, e Salvatore di Lucìa furono eredi » istituiti anche nella proprietà degli stabili, e gravati di restituire, poichè una tale asserzione è direttamente contraria » alla lettera del testamento, col quale furono essi eredi istituiti » nella proprietà de' soli beni mobili, e nel solo usufrutto de' » beni stabili. Nè potea la Corte per via di leggiere congetture » creare una istituzione di eredi proprietarii negli stabili del testatore, in disprezzo dell'articolo 1353 del codice civile, il » quale esclude il giudice dall' arbitrio di conietturare ne' casi » ove la legge non ammette pruova testimoniale: ed è certo, » che tal pruova non si ammette contra il contenuto negli atti, » articolo 1341. Quindi se il testatore istituì chiaramente eredi » nel solo usufrutto degli stabili i due suoi fratelli, nell'atto che » nettamente gl' istituì eredi proprietarii ne' soli mobili, e negli » stabili chiaramente istituì primi eredi proprietarii li di lui nipoti, non dovea la Corte permettersi di fare una istituzione » in proprietà per gli stabili, contraria alla lettera del testamento ».

« Ed invano la Corte ricorre all'usufrutto causale giusta il » linguaggio adottato da' dottori, imperocchè essi appellan usufrutto causale quello manifestamente dal testatore alla proprietà

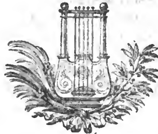
« congiunto, su gli esempi della legge *species auri ff. de auro,*
» *et argento*, e della legge *cum pecunia* 12 *ff. de usufruct.*
» *et cura rerum*, nella quali LL. è definito, che la proprietà
» sia stata legata, ove il testatore leghi *species auri*, *et ar-*
» *genti* o il danaio, e ne imponga la restituzione e 'l ritorno
» in potere di altri, soggiungendo, che il legatario debba aver-
» ne, o essere cautelato dell' usufrutto, o dell' uso: mentre in
» questi casi non si è da' giureconsulti creata, come la Corte
» di Appello ha fatto, una disposizione della proprietà, poichè
» legate le specie di oro, e di argento, o il danaio, con tali
» espressioni chiare del testatore, non si è legato l' usufrutto solo
» dell' oro, e dell' argento, o del danaio, ma usufrutto e pro-
» prietà insieme; e le seconde espressioni altro non dinotano,
» se non il non potere il legatario della proprietà disporre, ma
» del solo uso, o usufrutto; ed in tal senso è che i dottori hanno
» in tali disposizioni adottato il nome di usufrutto causale, do-
» vendo sempre precedere o la istituzione di erede, o il legato
» lasciato senz' alcuna limitazione al solo usufrutto, e siasi di
» usufrutto parlato solo nell' imporsi la restituzione, e nel vie-
» tarsi l' alienazione (1) ».

§. 26. Noi non vogliamo aggravar la memoria di altri esempi. Quello che abbiamo prodotto squarcia il velo misteriosissimo dell'errore, e riconduce la dimostrazione a' suoi veri principii. I nostri contraddittori dovrebbero finalmente acchetarsi, e confessare che la giurisprudenza ricevuta nella Corte Suprema, lungi di es-

---

(1) *Decisione della disciolta Corte di Cassazione di Napoli del 5 luglio 1815 nella causa* di Lucìa e di Lucìa, *inserita nel supplimento alla collezione delle leggi anno 1819, pag. 542 a 544.*

ser contraria, energicamente sostiene l' assunto di Corasio. Non fatti dubbii, non quistioni semplici di volontà, ma errori di dritto su' fatti certi e dichiarati constanti, son quelli di cui si reclama fervidamente la correzione. E la Corte Suprema non abbandonerà Corasio in mezzo al naufragio de' suoi dritti senza apprestargli una tavola che lo salvi.



III.

§. 27. I nostri contraddittori impiegano molte carte (1) per fissare *le differenze sul dritto di accrescere tra la romana e l'attuale legislazione*. Noi lasciam loro il merito assoluto di questa erudita ricerca. Determinati a serbare il più stretto silenzio su di dottrine che non offendono i dritti del ricorrente Corasio, seguiremo gli avversarii nella confutazione che scrissero del sistema da noi professato intorno alla retta intelligenza dell' articolo 1044.

§. 28. Ecco com' essi si spiegano dopo aver riportato il nostro ragionamento su la intelligenza di tale articolo :

« E con ciò è rimarcabile, che delle due condi-
» zioni cumulativamente richieste dal Legislatore la pri-
» ma che consiste nelle parole, *quando dipenderà da*
» *una sola, e medesima disposizione*, si fa supporre
» esser ripetuta nella seconda, e *quando il testatore*
» *non avrà assegnata la parte di ciascun collegatario*
» *nella cosa legata :* e così si trae la conseguenza,
» che, quando l' assegnamento si trovi nella stessa pro-
» posizione che congiugne, allora soltanto sia esclusivo
» del diritto di accrescimento ».

« Ma il nostro avversario confonde ad arte le due
» voci *disposizione*, e *proposizione*, che sono diver-
» sissime tra loro. L' articolo 1044 con le parole,

(1) *Pag. 22 a 33 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

» *quando dipenderà da una sola e medesima disposizione*, altro non intende, che quando il legato dipenderà da un solo, e medesimo *testamento*: poichè come scrisse Ulpiano; *ex diversis testamentis jus conjunctionis non contingit*: ove il Gotofredo: *Jus conjunctionis est jus adcrescendi* ».

« Nè mai poteasi supporre, che i redattori di questo articolo con la parola *disposizione* avessero inteso *proposizione*. In primo luogo, perchè il codice civile si serve della voce *assegnamento*, la qual porta all' idea di fissare la proporzione, in cui ciascuno debba avere da principio una parte del solido. Per l' opposto, quando tratta di una divisione positiva e materiale, fa uso del vocabolo tecnico di *dividere*, e *distribuire*, come può ravvisarsi dall' articolo 1075, e seguenti. Dunque il Legislatore per ispiegarci la sua mente non avea bisogno di ricorrere all' ipotesi assai imbarazzante di due proposizioni tra loro distinte. In secondo luogo, perchè il dritto novello ha conservata la congiunzione così detta *reale*; nel che dietro le tracce de' comentatori da lui prescelti, conviene benanche il nostro contraddittore. Ora in questa congiunzione i legatarii chiamati alla cosa stessa, lo sono con due distinte, e separate proposizioni; e ciò nulla ostante non si dubita, che abbia luogo tra di essi il diritto di accrescere. Non v' è mezzo da scegliere. O l' articolo 1044 non parla

» della congiunzione reale *assoluta* , e questo ripugna
» a ciò che ne dicono i scrittori moderni , ed a ciò ,
» che sostiene lo stesso avvocato del ricorrente. O s'im-
» magina , che , per escludere questo diritto , sia suf-
» ficiente il niuno assegnamento di parti ; ma questo si
» oppone direttamente alla struttura dell'articolo 1044,
» che richiede il concorso cumulativo di entrambe le
» condizioni , che vi si contengono. Dunque dall'arti-
» colo 1044 mal si conchiude , quando si dice , che
» il diritto di accrescere proceda nel caso siansi asse-
» gnate le parti in una proposizione divisa da quella ,
» che congiunge , due , o più persone nella cosa stessa.
» *Interpretando non est torquenda lex* , *ut facto de-*
» *serviat.*

« Le conseguenze che derivano dalla giusta spie-
» gazione dell' articolo 1044 son queste. 1. La distin-
» zione delle due clausole , della *dispositiva* cioè , e
» della *esecutiva* , non è scritta letteralmente nel testo
» della legge : essa è affatto dottrinale , ed il ravvisar-
» la è rimesso al prudente arbitrio del magistrato.
» 2. Non è la disgiunzione di due proposizioni , che
» portano a stabilire questa distinzione , ma la mag-
» giore , o minor forza delle parole in esse adoperate,
» dalle quali soltanto si raccoglie la mente del te-
» statore ».

§. 29. Ma perchè intorbidare il vero senso dell' articolo 1044, ed addensar su la mente del Legislatore i difetti che non agitarono mai la nostra penna? Stiamo a' principii.

§. 30. Toullier, quell'autore rinomatissimo che i nostri avversarii a giusta ragione colmano de' loro elogi, ha scritto che la congiunzione conservata dall'articolo 1044 è quella che i romani chiamavano *re et verbis* (1). Esso ne dà pure la formola ne' seguenti termini: » Questi ultimi (*cioè i legatarj congiunti* » *re et verbis*) son quelli a' quali il testatore ha legata la » stessa cosa con una sola e medesima disposizione, vale a dire » *con una sola frase*: per esempio, io lego a Pietro ed a » Paolo il fondo Corneliano. L'articolo 1044 dà indistintamente » il dritto di accrescimento a' legatarii in tal modo congiunti, » sia che la cosa legata trovisi o no suscettibile di esser divisa » senza deterioramento ». E pria di Toullier lo stesso insegnaron pure altri chiari giureconsulti, fra i quali piace citar *Maleville*, che nella qualità di Consiglier di Stato ebbe parte nella compilazione del nuovo Codice. Dopo aver egli accennate le dispute preesistenti nate per sapere se l'accrescimento dovesse aver luogo tra i congiunti con sole parole, o realmente solo, soggiugne: » I nostri due articoli (il 1044 ed il 1045) pongono fine » alla famosa lite. L'accrescimento avrà luogo fra i congiunti » *re et verbis*, non avrà luogo fra i congiunti *verbis tantum*, » o *re*, eccettochè la cosa data in legato non fosse indivisibi- » le (2) ».

§. 31. Se così è, non abbiam noi *calunniata* la mente del Legislatore, dicendo che l'assegnamemento di parti per escludere il diritto di accrescere, dee comprendersi nella stessa orazione

(1) *Droit civil liv. 3 tit. 2 chap. 5 n. 688 e 689.*

(2) *Maleville sugli art. 1044, e 1045 del Cod. civ. francese. Ved. anche Delvincourt instit. de droit civ. liv. 3 tit. 4 pag. 165, e gli altri scrittori di nuovo dritto, citati nella prima nostra memoria pag. 39.*

che due ó più legatarii congiunge. A' nostri contraddittori è piaciuto insegnare che le voci *disposizione*, e *proposizione* sian diversissime fra loro; e che le parole dell'articolo, *quando dipenderà da una sola e medesima disposizione*, vogliano intendersi *quando il legato dipenderà da un solo e medesimo* TESTAMENTO, per la ragione additata da Ulpiano che *ex diversis testamentis jus conjuctionis non contingit* (1).

§. 32. Ma ciò è sovraimporre alla legge e torturar la sua mente: è anzi variar da' principii finora ammessi. Le parole *quando dipenderà da una sola e medesima disposizione*, non significano *un solo e medesimo testamento*, ma *una sola frase* come scrisse Toullier (2); *una sola orazione* come sull' esempio delle leggi romane ne insegnarono gli eruditi (3); *un so-*

(1) *L. 16 ff. quib. mod. ususfr. vel us. amitt.*

(2) *Luog. cit. di sop.*

(3) *Conjuncti autem legatarii censentur tripliciter*, *vel I.* RE TANTUM, *si ad eamdem rem*, *sed* DIVERSIS PROPOSITIONIBUS *vocati sunt*, *unde et* disjuncti *solent vocari*. §. *8 instit. de legat. v. c. Titio aedes meas do lego*: *Sempronio easdem aedes do lego. L. 89 ff. de legat. 3. II.* VERBIS TANTUM, *qui ad eamdem rem*, EADEM PROPOSITIONE, *sed adjectis partibus*, *vocantur*, *v. c. Titio et Sempronio aedes meas do lego*, *aequis partibus*, *d. L. 89. III.* RE ET VERBIS SIMUL, *seu* MIXTIM, *qui ad eamdem rem*, *eadem propositione*, *simpliciter et indivisim vocantur*, *v. c. Titio et Sempronio aedes meas do lego*, *d. L. 89 et L. 142 ff. de verb. signific.* —— *Heinec. elem. jur. lib. 2 tit. 20* §. *628. — V. etiam recitat. ibid.* -- *Così pure l'* Ubero *nelle prelez. al tit. 20 del lib. 2 delle instituz. n. 23.* Vinnio *nel comentar. alle instituz. ivi n. 7*; *ed altra eletta schiera di dotti.*

lo discorso, *una sola proposizione* come noi senza far violenza alla cosa scrivemmo; *una sola disposizione* come piacque al Legislatore di dire. Dov' è dunque la differenza che hanno immaginata gli avversarii, ed ov'è mai che il Legislatore parlando di *una sola disposizione* avesse voluto garantirsi dal pericolo che la congiunzione inclusiva del dritto di accrescere avesse potuto dipendere da più testamenti.

E quì giovi osservare che ove il Legislatore ha voluto additar la stessa *scrittura*, non ha detto *con una sola e medesima disposizione*, ma *collo stesso atto*, come leggesi nell' articolo 1045, seguente a quello che dà luogo alla lite. Nel nuovo dritto, *disposizione* chiamasi il *contenuto*, ed *atto* il *continente*. È questo il linguaggio perenne ed accurato del codice civile (1) che improprio sarebbe d' intendere secondo la nostra ordinaria e comunal maniera di usar sovente il *contenuto* pel *continente*.

§. 33. Ragionando poi secondo il genio degli avversarii possiam dire, che non altrimenti può escludersi una doppia scrittura, se non perchè manca l' unità della proposizione. Tosto che nella nuova legislazione vagliono due o più testamenti, non vi ha altro motivo per rimuovere il dritto di accrescere fra due legatarii cui la medesima cosa sia lasciata in due testamenti, ed un legatario all' altro aggiunto senza parti, se non perchè manca la unicità della proposizione: in contrario niuna plausibil ragione si avrebbe. Vedasi adunque come i nostri contraddittori, mentre isfuggir tentano le parole dell' articolo 1044, inavvedutamente cadono nella mente del medesimo a' loro disegni opposta! Non è la unità della scrittura, ma quella della

(1) *V. gli art. 1317 e segg. del cod. civ.*, *e Toullier droit civ. tom. 8 chap. 6 sect. 1 §. 5 num. 492.*

espressione che forma la congiunzione. Una scrittura può contenere più proposizioni: quindi vi sarà congiunzione di cose, ma non di parole. E se il nuovo dritto è livellato sull' antico, il legato, *Titio et Cajo fundum do lego*, termina la congiunzione *re et verbis*. Laonde ogni espressione che si aggiunga, *sel dividano*; *abbia ciascuno la metà*, non tolgono la comunione, la unione, e la forma delle parole nella dazione del legato alla cosa impresse, perchè non si contengono nella medesima proposizione. In fatti, se così non fosse, non vi sarebbe nessuna differenza fra questo legato, e quello *Titio fundum lego*, *Cajo eundem fundum*. Nella cosa non vi è differenza niuna, ma nelle parole; in guisa che nel primo caso s' incontra un genere di congiunzione *re et verbis*, e nel secondo un altro *re tantum*, poichè non una, ma due evidentemente sono le proposizioni: tanto è vera la necessità di unica proposizione per formar una congiunzione *re et verbis*! Potrebbero adunque cessare i nostri contraddittori di dar più ampio tormento alle proposizioni che nascono dalle viscere del vecchio e nuovo legal sistema!

Ma per meglio persuaderli, vogliamo anche aggiugnere che la *unicità della scrittura* non è presa dal dritto romano, ma sol dalle ragioni testè additate. La legge 16 *ff. quib. mod. ususfr. vel usus amittitur*, dagli avversarii allegata, non parla di due testamenti di una sola persona, ma dice che non vi ha congiunzione per due testamenti di persone diverse; poichè due testamenti di una stessa persona non potean valere, ma solo l'ultimo: ed all'opposto reggeva il dritto di accrescere, se ad uno era stata lasciata la cosa col testamento, ed all'altro col testamento pupillare (1); o ad uno col testamento, all'altro col codicillo (2). Che

(1) *L. 31 §. 10 ff. de legat. 1.*

(2) *V. Cirillo de jure adcresc. part. 1, de diversis conjunct. spec.*

si vuol dunque di più per convincersi che il sistema da noi messo innanzi non è nè forzato, nè oscuro; e che quello de' nostri contraddittori mal si adatta ai principii medesimi cui vollero tener dietro?

§. 34. L'intero periodo poi che vollero essi impiegare per giustificar che i redattori del novello codice prender non potevano la voce *disposizione* per *proposizione*, non è più dell'altro meritevole di plauso.

Non fu mai nostro avviso che per escludere il dritto di accrescere tra' legatarii congiunti debba esservi una positiva *divisione*, o *distribuzione*, perchè ciò nol diceva la legge, nè era soffribile che da noi si dicesse. Al contrario sentimmo al pari de'nostri contraddittori che la voce *assegnamento* di parti dovea prendersi come attributiva della proporzione con cui più legatarii partecipato avrebbero nella cosa stessa. Ma dire che per essersi adoperata la voce *assegnamento* siasi voluto escludere la idea che questo fosse nella *proposizione*, la quale è nel senso dell'articolo 1044 l'equipollente di *disposizione*, è stabilire una teorica tutta nuova ed originale.

§. 35. In verità da questo ingegnoso modo di fissare una distinzione che ripugna alla cosa, i nostri contraddittori son discesi a dire che *il Legislatore per ispiegarci la sua mente non avea bisogno di ricorrere all'ipotesi assai imbarazzante di due proposizioni tra loro distinte*. Ma dov'è che l'autor della legge avesse dovuto avvalersi di due proposizioni? Una sola dovea egli additarne, ed una ne ha *testualmente* richiesta. Si arrestino un pocolin gli avversarii, e leggano con noi l'articolo 1044. — *Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio de' legatarii, nel caso in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente. Si riputerà fatto congiuntamente il legato*, QUANDO DIPENDERÀ DA UNA SOLA E

MEDESIMA DISPOSIZIONE, E QUANDO IL TESTATORE NON AVRA' ASSEGNATA LA PARTE DI CIASCUN COLLEGATARIO NELLA COSA LEGATA. Or la semplice struttura di questo articolo, la nettezza della sua redazione, esclude tutte le dubbiezze, e toglie alimento alla varietà delle opinioni. *Al dritto di accrescere*, dice il Legislatore, *si farà luogo quando in una sola e medesima disposizione si è scritta la congiunzione*, *e non si sono assegnate le parti*. Una è dunque la proposizione, o disposizione come voglia dirsi, nella quale debbon trovarsi le condizioni *copulativamente richieste dal Legislatore*, cioè la unione colle parole, ed il non assegnamento di parti, il che produce la seconda unione *nella cosa*. Così leggendo, ed intendendo l'articolo, si ha la precisa idea della congiunzione *re et verbis* conservata dalle nuove leggi, e perchè l'articolo 1044 ne offre direttamente la prova, e perchè tutt' i nuovi giureconsulti, all' infuori de' nostri avversarii, han sempre detto lo stesso.

§. 36. Ma poi, per sublimare questa verità al più alto grado di certezza, basta volger lo sguardo all'articolo 1045, ove il Legislatore vuol che abbia luogo l'accrescimento quando la cosa, non essendo suscettibile di divisione senza deterioramento, sia stata a più persone data ANCHE SEPARATAMENTE. Queste parole, se tutt' altro argomento mancasse per *l' unità della proposizione* nel caso della congiunzione *re et verbis* contenuta nell' articolo 1044, troncano fin la radice del disputare. Il Legislatore supponendo la congiunzione allor che *per la diversità delle proposizioni* non poteva concepirsene, evidentemente ha dichiarato, che nel caso dell' articolo 1044 l' unica proposizione, da lui detta *una sola e medesima disposizione*, è di rigore, per modo che se non siavi, la disgiunzione è di dritto.

§. 37. E qui non possiam dispensarci di appalesare le nostre

meraviglie per l'altra dottrina, *che si dice pur nostra*, di aver il dritto novello conservata la sola congiunzione reale, chiamata *re tantum*, la quale, come ognun sa, era determinata dalla moltiplicità delle orazioni, o proposizioni colle quali disgiuntamente a più legatarii la stessa cosa legavasi. Noi non abbiamo mai detto che il codice civile ha conservata la congiunzione *reale solamente*, la quale non è ammessa che nel caso d'indivisibilità della cosa secondo l'articolo 1045: fuori di questa eccezione, la congiunzione debb' esser sempre mista *re et verbis* per darsi luogo all' accrescimento (1). È anche questo il sentimento di tutt' i più accurati comentatori del dritto francese (2). Non sta dunque la gratuita asserzione che la congiunzione detta *re et verbis* non fosse adottata. Noi avremmo così dicendo contratta una grave colpa, tanto più ingiuriosa perchè tal congiunzione è la prima che il novello dritto riconosce, e perchè a nostra umiliazione si sarebbe presentato lo scudo fermissimo della concorde ricevuta opinione di tutt' i nuovi comentatori.

§. 39. Tolte dunque di mezzo queste minuziose discussioni alle quali per nostra giustificazione dovemmo abbassarci, riprendasi la spiegazione dell' articolo 1044. Chiaro è il testo, chiara la sua mente, che esso adotta la congiunzione detta da' romani *re et verbis*. Dunque questa congiunzione esiste, ed il dritto di accrescere ha luogo sempre che *una sola e medesima di-*

(1) *All' uopo non possiamo dare una risposta più energica quanto quella di pregare i nostri avversarii a rileggere la pagina 35 della nostra prima memoria.*

(2) *Fra gli altri, posson consultarsi Dufour sull' art. 1045, e Maleville sugli articoli 1044 e 1045 del cod. civile francese.*

sposizione, come dice il Legislatore; contenga l' unione nella cosa e nelle parole senza assegnamento di parti. All' opposto il dritto di accrescere non può verificarsi, se nella stessa *unica proposizione* siavi l' unione de' legatarii nelle parole, ma leggasi pure l'assegnamento o l'attribuzione delle parti nell'oggetto legato: essendovi allora disgiunzion nella cosa e nudo legame nelle parole, si ha la congiunzione detta *verbis tantum*, di cui gli avversarii stessi ne rimembrarono la formola: *Titio et Sejo fundum Cornelianum do lego*, *aequis partibus*.

§. 40. Poste così le cose, cadono colla loro base le conseguenze che i nostri contraddittori traggono da' principii che il solo amor della difesa fece loro adottare. Dire che la distinzione delle due clausole, della *dispositiva* cioè, e della *esecutiva*, non sia legale ma dottrinale; e che non la disgiunzione di due proposizioni, ma la maggiore o minor forza delle parole in esse adoperate debba farla riconoscere, per cui sia mestieri ricorrere alla mente del testatore, è stabilire una teorica di mero gusto. Questa distinzione, che artifiziosamente si vorrebbe guidata da nuda investigazione della volontà del testatore, sta nello stesso articolo 1044, ed anche gli orbi la leggono. Se il legame nelle parole, ed il non assegnamento di parti *dipender deve da una sola e medesima disposizione*, chi può negare che l' assegnamento di parti incluso in una proposizione seguente, accessoria o subalterna, non arresta l' effetto della congiunzione spoglia di parti, contenuta nella prima? E se è nell' unica disposizione, o sia *nella stessa frase* come disse Toullier sull' esempio de' romani giureconsulti, che deve leggersi se sianvi gli estremi voluti dall' articolo 1044, come si potrà sostenere che la distinzione della *dispositiva* e della *esecutiva* non sia nella legge? Ecco perchè noi altrove dicemmo che l' articolo 1044 contiene esso stesso i *caratteri distintivi della quistione*

di volontà (1). Non perchè gli avversarii lo negano, questa massima farà il sacrifizio della sua certezza. *Vi è congiunzione nelle parole, e non assegnamento di parti nella sola e medesima disposizione?* I legatarii così uniti godranno dell'accrescimento perchè il Legislatore presume che il disponente abbia voluto dar loro il solido della cosa: *in solidum habuerunt.* -- *Vi è legame nelle parole, ed assegnamento di parti nella stessa unica proposizione?* Il diritto di accrescere non avrà luogo, perchè i legatarii uniti con sole parole, sono evidentemente disgiunti nella cosa. -- *Vi è legame nelle parole e solidarietà nella cosa in unica proposizione, ed assegnamento di parti in una clausola addizionale?* Il dritto di accrescere non potrà contendersi, perchè l'articolo 1044, ad escluder l'aumento, vuol che di parti si parli nella stessa disposizion che congiunge, non nell' altra che segue. Dunque una G. C. che giudichi il contrario, non offende una *distinzione dottrinale*, ma la legge espressa; non indaga la volontà del testatore, ma ingiuria quella del Legislatore; non valuta la forza delle parole dell' uomo, ma erroneamente interpetra quelle della legge; e perciò non può sfuggire all' annullamento.



(1) *Pag. 55 della prima memoria per Corasio.*

IV.

§. 41. Così determinata la intelligenza dell'articolo 1044, nuovo pregio acquista il ragionamento che all'uopo ne stabilimmo nella nostra prima memoria. Nella quistione di applicazione il sistema de' nostri avversarii (1) non scuote la fulgida ragion di Corasio; ed ecco perchè.

§. 42. Rassodato il principio che non la forza delle parole, ma la divisione materiale delle due proposizioni, in una delle quali stia la congiunzione *re et verbis*, nell' altra l' assegnamento di parti, fa legalmente verificare il dritto di accrescere, chiaro è per fatto che tal divisione s' incontra nel legato disposto da D. Tommaso di Fiore. *Lego*, egli disse, *la proprietà a Paola Rosa Grasso, e caso mai la medesima si trovasse a me premorta, lego* LA STESSA *proprietà a' signori Vito e Gennaro Corasio di lei figli, e ad ognuno di essi in egual parte.* Noi non ripeteremo tutto quello che altrove osservammo per dimostrare la duplicità delle proposizioni, nella prima delle quali i collegatarii sostituiti furon congiunti *re et verbis* (2). Sobriamente qui dinoteremo le ragioni che escludono la interpetrazion che ne fanno i nostri egregi contraddittori.

§. 43. Il testatore avea dato il tutto a sua nipote Paola Rosa Grasso: chiamando i suoi figli disse invitarli alla *STESSA PROPRIETÀ'*. Dunque la *solidarietà* de' legatarii è invincibile. Dunque il solido, non le parti, fu loro attribuito. Se la madre ebbe l' intero; e se l' intero dar si volle a' suoi figli, non è insidiare la volontà chiara del testatore dicendo il contrario?

---

(1) *Vedete le pag. 38, 39 e 40 della loro memoria.*

(2) *V. le pag. 50, 51, 52 e 53 della prima memoria per Corasio.*

§. 44. Ma si tralasci questo argomento, per veder la cosa *materialmente*. Le proposizioni in cui D. Tommaso di Fiore ravvolse i concetti della sua volontà furon due. Per convincersene, basta staccarle, e ravvisare se reggan così divise. *Lego la stessa proprietà a Vito e Gennaro Corasio di lei figli*: ecco la prima orazione, la quale per sussistere non ha d'uopo della clausola addizionale che sussegue: ecco la formola comprensiva della congiunzione nel solido, detta da' romani *re et verbis*, e gravida per indole sua del dritto di accrescimento. Non è sì fatta proposizione simile a quella che ne hanno esemplificata gli avversarii: *Titio et Sejo fundum Sabinum do lego* (1)?

§. 45. *E ad ognuno di essi a parti eguali.* Ecco la seconda proposizione, tutt'affatto indipendente dalla prima, ed indicativa solo del modo come i collegatarii nel concorso goduto avrebbero del legato: *concursu partes fiunt.* Ma come sussisterà questa seconda proposizione senza un *verbo*, che la regga? Rispondano gli stessi nostri contraddittori. Essi già sull'appoggio di rispettabili autorità ne ammaestrarono che il *verbo*, usato al principio del periodo, si sottintende nel secondo (2). Dunque il testatore disse » *Lego ad ognuno di essi a porzioni uguali.* Ma ciò non significa che uno fosse il periodo, perchè materialmente son due; e la duplicità delle proposizioni è sensibile non solo a' giureconsulti fra' quali i nostri contraddittori primeggiano, ma agli uomini anche volgari. Vorrà dirsi che delle due proposizioni una sia principale, l'altra accessoria, ed addizionale? Ne conveniamo perfettamente, tanto più che in questa distinzione na-

(1) *Pag. 24 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

(2) *Pag. 40 ivi.*

turalissima sta tutta la forza della diversità degli effetti delle due proposizioni, una disegnando la congiunzione *re et verbis*, l'altra l'esecuzione determinata dal concorso.

§. 46. Nel qual modo semplice e vero di esaminar la formola adoperata dal testatore, sta pur la risposta alle osservazioni che vollero farsi su la virtù della particella copulativa E (1). Il giureconsulto *Paolo* sulle tracce di Labeone ricorda che la *copulativa* assume talvolta il carattere di *disgiuntiva*: *Conjuctionem enim*, egli dice, *nonnumquam pro disjunctione accipi*, *Labeo ait*: *ut in illa stipulatione*: *mihi heredique meo*, *te heredemque tuum* (2): e lo stesso fu pure da Ulpiano insegnato (3). La qual verità è evidentissima nella specie. Se due furono le proposizioni espresse dal testatore; se questa duplicità riposa su la divisione di cui son suscettibili, la particella E non copula, ma divide; non indica unità di pensiero, ma due pensieri diversi. Due cose volle in fatti il testatore, quando non si voglia tormentar la sua mente; la congiunzione de' collegatarii nipoti nella cosa colle parole, e la determinazione delle parti che raccolte avrebbero nel concorso. Vedasi adunque se regge a' colpi della verità l' accusa fattaci da' nostri stimabilissimi contradditori, che cioè *sia una fallacia il supporre nella formola prescelta dal testatore due diverse proposizioni*; e che noi abbiamo azzardato questo logico sproposito per *accalappiarli*, e per non farci *colpire dalla chiara disposizione dell'articolo 1044* ! ! !

(1) *Pag. 39 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

(2) *L. 29 ff. de verb. signif.*

(3) *L. 53 ff. eod.*

OSSERVAZIONI

Su la seconda parte della scrittura pe. Consiglier di Fiore.

V.

§. 47. Passano i nostri avversarii a confutare con maggior cura tutti gli argomenti che loro presentava il nostro primitivo sistema di attacco. Noi saremo brevissimi nel replicare, avvegnachè le cose già dette son sole sufficienti a respingere il disperato assunto che si vuol sostenere.

§. 48. Dicesi in prima che la giurisprudenza francese, cui noi siam ricorsi, sia precisamente quella che più ecclissa il ragionar nostro (1). Ma nelle prove non hanno i nostri contraddittori la stessa felicità che guidolli nell'asserire. Non furon le parole sacramentali *dividere, per fare e disporre*, *o per goder tra loro e disporre*, quelle che diedero *materialmente* luogo alle decisioni delle Corti Francesi, che ad arte rivolger vorrebbonsi a nostro danno. La ragion vera per ammetter l'accrescimento è quella che il testatore, ne' diversi casi offerti all'azione de' Tribunali, avea fatto parola di parti non nella clausola di disposizione, ma in quella addizionale di esecuzione.

§. 49. Ci spiace assai che vogliano dirsi dolenti delle decisioni che noi riportammo, un *Grenier*, un *Merlin*, e i collettori di decisioni *Bavoux*, e *Loiseau*. Grenier osservò precisamente quel che noi scrivemmo (2). Merlin, nell'articolo *accroissement* del

(1) *Pag. 41, 42 e 43 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

(2) *Pag. 40 e 41 della memoria per Corasio.*

suo repertorio, nulla dice di quanto gli suggerirono gli avversarii: questo articolo al contrario non è di Merlin, ma di *Guyot*; e basta volgervi lo sguardo per comprendere che il dolore di lui è supposto. Bavoux e Loiseau poi, non nel num. 3 del vol. 13, ov' è riferito un arresto per *separazion di beni*, ma nel n. 30 rapportano la decisione della Corte d'Agen per la causa *Planté*; arresto che fu cassato dalla Corte di Cassazione nel 19 ottobre 1808 (1). Ed è curioso il vedere che quei prudentissimi raccoglitori di decisioni si limitano a dar memoria del *pro* e *contra* detto dalle parti nella specie che istoriano. Come dunque si può dar fede a' nostri avversarii, se nel citar le altrui dottrine videro con un prisma di già macchiato dalla passion della causa!

§. 50. Siasi dunque di buona fede. Le decisioni di cui per esuberanza ci femmo scudo non è che sono alla causa non applicabili. Così si amerebbe che si dicesse: ma quelli che debbono giudicare non sono nè gli avvocati di Corasio, nè i difensori della parte avversa. Essi vedranno se Toullier, Grenier, e quanti mai furono e sono interpetri di vecchia o di nuova scuola, ebbero mai per unico periodo dispositivo quello che ne contien due; e se la congiunzione PER che agitò la specie su cui la Corte di Cassazione di Francia decise, sia più nobile dell'altra che guida la nostra. Noi non siamo stati giammai avvezzi a far bassa disputa di parole. Amiamo la cosa; e questa decide della ragion di Corasio. Seguiamo ora i nostri avversarii.

§. 51. Duole a costoro la sovrabbondanza de' nostri argomenti, e procurano di prepararsi la favorevole opinione di chi legge, quasi dovessero passeggiare sul cammin degli assurdi. Ma per ventura, noi siamo già in possesso de' loro mezzi per iscreditarli sul fatto.

---

(1) *V. le pag. 45 e 46 della prima memoria per Corasio.*

§. 52. Si fanno meraviglie per la importanza che demmo alla particella *anche* dal testatore impiegata nel secondo legato in favore di sua nipote Grasso, ed in mancanza, de' di lei figli, fratelli Corasio. Questa particella, dicono gli avvocati del Consigliere(1), *esser non poteva che* RIEMPITIVA *ed* INDIFFERENTE: e si giugne ad asserire che *la struttura del nostro ragionamento per fissarne la influenza, ad onta di tutti gli sforzi non si è potuta comprendere.* E pure noi fummo chiari! e se tra le molte differenze che distinguono il nostro dallo stile degli avversarii, ve n'è una che primeggia su le altre, è precisamente quella che, mentr'essi adoprano modi sublimi e forme squisite, il nostro dire si umilia negl'inviluppi della naturalezza. Noi dunque nel dare a quella particella il senso che l'era proprio, osservammo cose comuni. Rispondendo all'accusa che fu data a Corasio per aver sostituito la particella *ed* alla particella *anche* (2), procurammo definire il merito di quest'ultima. E poichè il testatore aggiunse l'assegnamento di parti nella clausola di esecuzione associata al primo legato, dicemmo che nel secondo la particella *anche* serviva a ripetere lo stesso pensiero. Poteva ciò esprimersi più propriamente che facendo tenere al testatore il linguaggio che tener volle? Ecco dunque il senso proprio della proposizione altronde chiarissima: » *Vedete che questo secondo legato* ANCHE *intero ad ognuno di essi, intendo darlo per dividerselo ugualmente fra loro.* Or veggasi da parte di chi è il torto, se dal lato nostro che usammo frasi volgari, o da quello degli avversarii che urtano la bacchetta magica in tutt'i passi pericolosi!

(1) *Pag. 46 in fin. e 47 della loro memoria.*

(2) *Pag. 46 della prima scrittura pel Consiglier di Fiore.*

§. 53. Innoltrano la confutazione i degni nostri avversarii, ingegnandosi di annientar la forza di altri luoghi nettissimi del testamento di D. Tommaso di Fiore, ne' quali esso vie più appalesa il suo fermo pensiero di voler dare ad ognuno de' collegatarii Corasio il solido del legato. Non si son credute di peso le disposizioni *che l'obbligo de' due collegatarii di pagare i ducati 4000 alla erede scritta non fu mica diviso*; e che *trattandosi della decadenza lor minacciata ove molestassero la usufruttuaria Guacci, questa pena fu loro simultaneamente diretta.* » Ciò avvenne, dicono i nostri avversarii, per la ragione » che il testatore dopo d'essersi ei stesso chiaramente espresso » sull'assegnamento di parti fissato da principio tra i due lega- » tarii, non era obbligato a ripetere la stessa disposizione in » tutti gli altri luoghi del testamento (1) »; ed in appoggio di questa teorica varii responsi del romano dritto si son ricordati.

§. 54. Scusino però i nostri egregi contraddittori se noi siamo astretti ad accusarli di *petizion di principio*. Essi sciolgono il dubbio con un fatto che non è fatto; o che almen se tale è per essi, l'abbiam noi sempre impugnato. Non una, ma cento volte si disse, e con buone ragioni fu dimostrato, che ne' legati fatti dal testatore a' suoi nipoti non vi fu assegnamento di parti nè nel principio, nè nel mezzo della *unica e medesima disposizione*, a mente dell'articolo 1044. Cavar dunque da questo supposto assegnamento la ragione del silenzio tenuto dal testatore nel non aver divisi l'obbligo, e la pena impressi a' due legatarii Corasio, è propriamente lo stesso che far zuppe in canestri.

§. 55. La ostinata guerra si compie da' nostri contraddittori anche sfibrando il più solido degli argomenti che noi allegammo per

(1) *Pag. 46 e 47 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

pruova della verità che il solido de' legati volle dal testatore attribuirsi a' fratelli Corasio. Noi dicemmo che, per esser costoro sostituiti alla loro madre prima gratificata, il superstite de' sostituiti dovea raccoglier l' intero. A ciò si è risposto ne' termini seguenti:

» Una tale circostanza non mai si è creduta ca-
» pace a poter togliere di mezzo il dubbio, se cioè
» avesse voluto il disponente disgiungere, ovvero no,
» tra loro i chiamati in secondo luogo. Anche in que-
» sto caso è stata riconosciuta la necessità d' interpe-
» trare la di lui mente, ed il modo in cui si espresse
» nella congiunzione. Sentasi il Domat: *Jus augmenti*
» *in dispositionibus testamentariis dependet A RATIONE,*
» *qua testator mentem suam explicavit, inter plures*
» *heredes, plures legatarios, vel plures SUBSTITUTOS,*
» *et ex VINCULO, quod inter eos facit ejus expressio.*
» E questo dee procedere senza la menoma difficoltà
» nel caso di una sostituzione volgare, poichè il do-
» minio, senza punto trattenersi nella persona del pri-
» mo chiamato, passa direttamente dal testatore al
» suo sostituto. Per ciò, che poi riguarda la nostra
» specie, se il testatore avesse voluto lasciare l' intie-
» ro a' secondi legatarii, avrebbe detto senz' altro:
» *lego la proprietà alla signora D. Paola Rosa*
» *Grasso mia nipote, ed in di lei mancanza vi so-*
» *stituisco Vito e Gennaro Corasio di lei figliuoli*;
» ma ei vi soggiunse: *e ad ognuno di essi in egual*

» *parte*; le quali parole certamente non sono inutili,
» nè possono rimanere senza interpetrazione (1).

§. 56. Ma chi non vede che i nostri contraddittori confondono la *sostituzione* col *dritto di accrescere*? La prima è più potente dell'altra; e della prima fu nostro pensiero di ragionare per far conoscere che, ove la solidarietà non volesse ravvisarsi per effetto della impugnata congiunzione *re et verbis*, dovea assolutamente ammettersi per vigore della sostituzione. Noi non tralasciam di riflettere che la riportata autorità del Domat evidentemente non è applicabile, sia perchè non riguarda la specie identica di più, sostituiti ad uno; sia perchè non trattasi di valutar la congiunzione, ma sol di regolare il dritto appartenente al superstite de' sostituiti. In ciò, anche per lumeggiare vie meglio la risposta testè data per sostegno di altri due argomenti che si vollero tormentare, ricordiamo a' nostri dottissimi contraddittori un responso del giureconsulto Giavoleno, il quale mentre ne trasmette una regola sempre riconosciuta costante, toglie ogni altro alimento alla lite, ed assicura a Corasio la più certa vittoria:
» *Cui fundus*, così Giavoleno, *legatus est*, *si* decem dederit,
» *partem fundi consequi non potest*, *nisi totam pecuniam*
» *numerasset*: *dissimilis est causa*, *cum duobus eadem res*
» *sub conditione legata est. In hac enim quaestione statim*
» *a testamento*, *quo pluribus conditio apposita est*, *divisa*
» *quoque in singulas personas videri potest: et ideo singuli*
» *cum sua parte et conditioni parere*, *et legatum capere pos-*
» *sunt*; *nam quamvis summa universae conditioni sit adscri-*
» *pta*; *enumeratione personarum potest videri esse divisa*: in

(1) *Pag. 48 e 49 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

» eo vero, quod uni sub conditione legatum est, SCINDI EX » ACCIDENTI CONDITIO NON DEBET: ET OMNIS NUMERUS EORUM, QUI » IN LOCUM EJUS SUBSTITUUNTUR, PRO SINGULARI PERSONA EST HABEN- » DUS (1) ». Or vedete se vi può essere una legge che più energicamente sostenga i dritti di Corasio!



(1) *L. 56 ff. de condit. et demonstrat.*

VI.

§. 57. Nella seconda parte del loro dottissimo lavoro, gli egregi difensori del Consiglier di Fiore imprendono a confutare gli altri mezzi d'annullamento proposti da D. Gennaro Corasio e da noi sostenuti. Spiace che in questa ricerca si principii dal dire, che si tenne ricorso ai novelli mezzi per la poca fiducia che si avea nel primo sul dritto di accrescere. Perchè attribuirci un pensiero che non agitò mai la nostra mente? Altronde se, come dicono i nostri contraddittori, ardimmo noi di *tribolare* la decisione impugnata colla spinosa materia del dritto di aumento, non è questa una dimostrazione invincibile che, lungi dal diffidarne, si avea questo mezzo come sicuro?

§. 58. Molte belle idee si sono sfiorate per definire in che consista il *legato universale* secondo le nuove leggi, e quali ne siano gli effetti. Tutto ciò per cavarne che D. Maria Giuseppa Guacci fu istituita erede, ossia legataria universale; e che sotto questo rapporto ella unicamente far dovea la detrazione dei legati dalla massa ereditaria. All'uopo si passano in rassegna diversi luoghi del testamento di D. Tommaso di Fiore, e spiegandosi le parole » *all' infuori però de' seguenti prelegati e legati* » si dice che avversa sia *allo spirito* della nuova legislazione la conseguenza, che questa detrazione ordinata dal testatore fatta fosse da lui per limitare in Guacci *l' universum jus defuncti* (1).

§. 59. Dobbiamo però dire che gli accorti difensori del Consiglier di Fiore, incalzati dal torto, procurano bellamente di

---

(1) *Pag. 51 e segg. della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

occultare per quanto è possibile la debolezza de' loro assunti. Non si ascriva dunque a nostra colpa se siamo astretti a forzarli nelle loro trincee.

§. 60. Noi non abbiam giammai detto che D. Maria Giuseppa Guacci non fosse stata nominata legataria universale dal marito. Al contrario, supponendo in lei questa qualità che sarebbe stato improprio di negare, non per leggiere induzioni, ma colla guida di fermi argomenti a cui non si è potuto rispondere, dicemmo ch'ella ebbe una limitazione nel legato universale, determinata dal distacco che il testatore fece de' beni di cui darle non volle che il solo usufrutto. Fu da noi soggiunto, che questi beni in proprietà legati a' nipoti del testatore, costituendo quasi tutto il patrimonio di lui, operavano che la nomina di erede era per Guacci un titolo onorifico, per effetto del quale solo il mobile del defunto venne in proprietà ed in usufrutto a raccorre. Queste non sono asserzioni forzate, ma fatti non dubbii. Leggansi le pagine 63 a 67 della prima nostra memoria, e si troverà che sul nostro labbro il mendacio non spuntò mai. Leggasi nella procura di Guacci, e nella seguita rivela della successione, quali erano gli elementi di questa; e si vedrà che in sostanza tutta la proprietà de' beni medesimi erasi legata ai legittimi eredi del testatore. E pur questi documenti sono nelle narrative della decisione impugnata, e sorprende come siensi nascosti agli sguardi de' diligentissimi difensori co' quali urtiamo!

§. 61. Dire poi che *allo spirito* della nuova legislazione ripugni che al legatario universale si dia la universalità de' beni del testatore, meno quella parte che gli piacque di separarne, è impegnarsi in una dimostrazione che offende il testo della legge. L'articolo 895 del codice civile abrogato è così scritto: » *Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il*

» *tempo in cui avrà cessato di esistere*, DI TUTTI O DI PAR- » TE DE' SUOI BENI, *e che ha la facoltà di rivocare* ». D. Tommaso di Fiore adunque (rimossa la severità del principio che morir non si potesse parte testato, e parte *ab intestato*) testò di tutto ; ma direttamente tolse dalla universalità de' dritti conferiti alla moglie i beni che in proprietà dar volle ai nipoti. Ciò dunque non contrariava *lo spirito* della nuova legislazione, ma secondava non che la sua mente, le sue definizioni testuali.

§. 62. Nasce da ciò che il principio di dover i legati prestarsi dall'erede, e ricongiungersi, o non diminuire la massa in ogni caso di caducità, è vero per modo di regola, ma declina sempre che il testatore lo voglia. Così debbe accogliersi la dimostrazione che i difensori del Consigliere inserirono nelle pagine 60 e 61 della dotta loro memoria. Ingegnosi come sono, essi hanno esposto il principio ed han taciuta la eccezione, ricordevoli del precetto di Quintiliano, che l'avvocato non dee dir tutto, ma vedere *quaenam dicenda*, *quaenam tacenda*. Sta dunque in noi l'obbligo di colmar questo vôto, onde la verità non resti macchiata. Ed affinchè non sembri originale od ardita la teorica limitativa che andiamo ad esporre, giovi lumeggiarla co' principii che dividono gli stessi nostri contraddittori.

§. 63. Il diritto di profittare della caducità de' legati, è attaccato all'obbligo di adempirli, nel caso in cui non sarebber caduchi. Questa regola fissata da Toullier (1) e da tutti coloro che pria o dopo di lui la nuova legislazione illustrarono, è sostenuta fermamente pur anche dal dritto romano, di cui svolgemmo il testo e la mente nel primo nostro lavoro (2). Da ciò nasce che quando è l'erede istituito quello a di cui peso sta la

(1) *Droit civil liv. 3 tit. 2 chap. 5 n. 677.*

(2) *Pag. 61 e seg. della prima memoria per Corasio.*

prestazione di un legato, esso profitta della caducità: ma se l'opera dell'erede non è ricercata; se il testatore non gl'impresse il dovere di soffrir la detrazione delle cose legate, ove la caducità avvenga, non potrà giovare all'erede scritto, ma al legittimo, se altro legatario non ebbe l'incarico del legato caduco. Questa verità riposa nel testo della legge 7 *cod. de caducis tollendis*, nella quale Giustiniano disse: *Manere disponimus apud eos a quibus relictum est.* Questa verità molto più riscuote il favore delle nuove leggi, secondo le quali *l'erede scritto* tanto può avere, quanto il testatore ha voluto dargli, senza che la qualità del legato universale, od instituzione di erede possa dirsi turbata per effetto delle limitazioni che ricevette.

§. 64. I difensori del Consiglier di Fiore possentemente sentivano la forza di questi principii, quando tutte le loro cure impiegarono per provare che D. Maria Giuseppa Guacci fosse stata incaricata di adempire a' legati disposti in favore di Paola Rosa Grasso, ed in mancanza, de' due suoi figli. *Chi era*, dicon essi, *che dovea* ESEGUIRE *i legati? Forse i fratelli Corasio? Ma essi non ancora erano stati nominati. Dunque dovea eseguirli la signora Guacci.* Altronde, *come comprendere, che i legatarii non poteano conseguire il legato, nè chiedere la immissione in possesso, se pria non avessero soddisfatto la signora Guacci de' ducati 4000, senza supporre in lei un obbligo di prestare gli oggetti costituenti il legato* (1)? Ma noi replichiamo: chi era che dovea eseguire i legati? Forse la signora Guacci? no, perchè *il testatore non restò nella massa la parte de' beni su' quali dovean quelli adempirsi.* Di ciò è invincibile prova la limitazione

(1) *Pag. 54 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

da lui data al legato universale, dicendo che la erede scritta aver dovea tutto, ALL' INFUORI PERÒ de' beni che servir doveano a' prelegati ed a' legati. Attentamente riflettendo sulle clausole espresse dello intero testamento, è indubitato;

1. che la erede fu esclusa da tai beni, perchè vennero eccettuati dalla instituzione;

2. che su i medesimi fu a lei lasciato il solo usufrutto;

3. che fu ella dispensata dal dar la cauzione cui gli usufruttuarii son tenuti;

4. che la proprietà fu data a' veri eredi del testatore, cioè a' legittimi;

5. che egli parlò di prelegati, i quali necessariamente suppongono la coesistenza di più eredi;

6. che in persona de' legittimi eredi fu riconosciuta la immissione in possesso, la quale non appartiene a' legatarii;

7. che, lungi dal prescriversi la restituzione della proprietà in morte della usufruttuaria, volle il disponente che allora l' usufrutto alla proprietà si consolidasse;

8. che i beni trasmessi in proprietà a' legittimi eredi, tranne pochi mobili dati esclusivamente alla erede scritta, costituivano tutto il patrimonio del testatore;

9. che per questa ragione tutto il peso de' debiti e de' legati, da continuarsi dopo la vita della usufruttuaria, fu imposto agli eredi legittimi;

10. finalmente che nel secondo testamento fu tutt' affatto appalesata la volontà del testatore parlando di *più eredi* nominati nel primo, e dell' *erede proprietario*, il quale altro esser non poteva che l' *erede legittimo*.

§. 65. Queste clausole provano che il testatore ebbe per vero ciò che nel nuovo dritto è verissimo, ch'egli poteva aver due eredi, il testamentario o fattizio, ed il legittimo che la novella legis-

lazione riconosce per proprio erede. Ed ecco perchè il testatore medesimo eccettua dall'instituzione ciò che agli eredi legittimi rimaner voleva: ed ecco perchè lega e prelega non meno all'erede instituita che agli eredi legittimi: ed ecco perchè dà ad essi la immissione in possesso considerando indipendenti ne' prelegati l'erede testamentario, e gli eredi legittimi. Ambi ebbe per suoi eredi, ambi per prelegatarii: e siccome l'una non dovea chiedere agli altri e ricever dalle loro mani il suo prelegato; così gli altri non dovean domandare nè ricevere dalle mani della prima il prelegato loro; ma ciascuno immettersi da se nel possesso de' beni trasmessigli. Anzi è pur vero che tal diritto d'immissione vedesi a' soli legittimi eredi espressameute attribuito, e non all'erede testamentaria.

§. 66. Riconoscano dunque gli avversarii come il disponente, regolando gli affari della sua successione sotto l'imperio delle nuove leggi, tener volle un linguaggio che ne secondasse le massime. La qualità di erede legittimo; qualità legale ed indelebile, fu dal testatore a' suoi congiunti conservata nel primo testamento, mediante i rispettivi prelegati, i quali colla unità di erede sono inconcepibili; ed in forza del secondo testamento tal qualità venne rotondamente ricordata ed espressa dal testatore. L'opposto ragionamento de' dotti avversarii tende niente meno che a convincer di fallacia non solo il giureconsulto Fiorentino allor che disse: *Heredi a semetipso legatum dari non potest, quia a se vindicare non potest* (1); ma pur anche il giureconsulto Ulpiano quando insegnò: *Si duobus sit legata (res), quorum alter heres institutus sit: a semetipso ei legatum inutiliter videtur: ideoque quod ei a se legatum est, ad collegata-*

(1) *L. 116 §. 1 ff. de legat. 1.*

rium pertinebit (1). E fallaci anche sarebbero le massime: *Ususfructus non dominii pars sed servitutis est* (2): *Ususfructus est jus alienis rebus utendi fruendi* (3): *Qui habet proprietatem, utendi fruendi jus separatum non habet: nec enim potest ei suus fundus servire: de suo enim non de alieno jure quemque agere oportet* (4). Ma la digestione di tutti questi errori sarebbe insoffribile (5)!

§. 67. Come corollario strettissimo dell' esposte osservazioni possiam dunque dire (e non è la prima volta!) che il testatore adoperò il linguaggio del nuovo dritto, alla moglie la qualità di erede attribuendo, perchè non l' aveva; mentre i suoi congiunti l' avevano. Egli dunque pareggiò l' una agli altri nell'instituire erede la prima; e non tolse tal qualità, ma conservolla ai nipoti e nell' ordinare i prelegati, e legando alla stessa erede instituita l' usufrutto. I dotti ed astuti avversarii veggon la qualità ereditaria del testamento in una nell' atto che il testatore

---

(1) *L. 34 §. 11 ff. de leg. 1.*

(2) *L. 25 ff. de verb. significat.*

(3) *Pr. instit. de usufr.*

(4) *L. 5 pr. ff. si ususfr. petat.*

(5) *Gli avversarii incalzati dalla forza della voce* prelegato *vollero darne una interpetrazione tanto poco propria, che furon obbligati di ricorrere per sostenersi alla L. 1 del titolo del digesto* de dote praelegata, *credendo così di poter dimostrare che improprio non fosse un prelegato, anche uno essendo l' erede. Ma dovean essi ricordarsi che quel titolo delle pandette è secondo la edizione di Aloandro* de dote relegata; *e così Ulpiano nella L. 1 ivi:* cum dos relegatur. Relegare est quodammodo rem suam legare, *dice Cujacio 4 obs. 23 in fin. Ved. Gotofredo su detto titolo.*

la nomina legataria, e fingono di non ravvisare la qualità di eredi legittimi negli altri sol perchè il testatore ha detto di legare: prelegato è l'uno, prelegato è l'altro. Laonde non vi è uopo di ricorrere a dritto di accrescere quando la Guacci e per essa il suo erede *caret actione* per ritenere ciò che non ebbe giammai; ciò che non fu mai suo, e ciò che non fu messo a suo peso di dare.

§. 68. Dalle stesse massime fin qui illustrate risulta che la caducità, ove esistesse, giovar debbe ai legittimi eredi cui fu prelegato, non all' erede testamentaria, alla quale non fu prelegato. Gli avversarii, stretti specialmente dalle uniformi dichiarazioni della Guacci, che ripetute volte appalesò di non esser ella che nuda usufruttuaria, si sostengon colla massima che il legato caduco si acquista all' erede scritto, non al legittimo; ed all' uopo allegano una dottrina di Grenier, e di Sirey (1). Ecco per noi la necessità di ripetere idee comuni.

§. 69. Il legato si caduca a pro di colui che è stato gravato di darlo. È questo un principio ben conto. Così se due sono gli eredi, ed un solo di essi è gravato di prestare un legato di mille a Tizio, il quale manchi, cessa il suo debito: nè l' altro erede può dire di essersi caducato il legato a favor di entrambi, tutti e due trovandosi eredi scritti; giacchè l' obbligo essendo ingiunto ad un solo, uno soltanto dev' esserne esonerato: l' altro erede non può intendersi sostituito ne' diritti del legatario mancato.

Lo stesso avviene se il testatore abbia gravato di un legato non l' erede universale, ma un suo legatario, dandogli, per esempiò, un fondo col peso di contribuir cento a Tizio. Se il legato

---

(1) *Pag. 60 e 61 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

di cento si caduca, caducasi a pro del legatario del fondo, non dell' erede. È chiaramente da Giustiniano definito per regola generale, che i legati caduchi si rimangono *apud eos a quibus fuerant derelicta*; e ne fa in tal modo la spiegazione: *Sancimus si quidem ad heredes lucrum perveniat, pro parte hereditaria fieri eius distributionem: cum et ab ipsis simili modo, si voluisset, praestaretur, nisi nominatim ab uno, vel a certis heredibus fuerit derelictum: tunc enim quemadmodum solus, vel soli praestabunt, ita et lucrum sentient. Sin autem legatarii vel fideicommissarii sint, vel mortis causa donatione honorati, vel alia forte persona; quae fideicommisso praegravari potest, et hoc evanescat, manere hoc apud enumeratas personas sancimus pro virili omnimoda portione, hoc est pro numero personarum* (1).

§. 70. Con tali premesse sta bene l'allegata dottrina di Grenier. Il legato si caduca a pro dell' erede scritto, non del legittimario; e perchè? Perchè l' erede scritto è stato gravato, ed è il debitor del legato: perchè egli lo avea nella sua quota; non l'erede legittimario, il quale nella sua riserva non soffre gravami. Ma fingasi che il testatore abbia prelegati al legittimario beni maggiori della porzion riserbata; e lo gravi di un legato: dire in tal caso che se il legato si caduca, ciò avviene in favor dell' erede scritto, e non del legittimario, sarebbe un gravissimo errore che nè Grenier, nè altri ha potuto giammai immaginare o dire.

§. 71. Or dov' è mai che Guacci ebbe nella sua quota i beni caducati! Se ella fu erede universale, volle il testatore eccettuarne i beni prelegati e legati; e la sua *enissa* volontà è tan-

(1) *L. unic. §. 8, e ne' §§. 3 e 4 cod. de caducis tollendis.*

to più sensibile perchè il solo godimento di tai beni fu dato alla erede scritta. Ecco perchè Guacci confessò sempre di non esser la erede proprietaria : ecco perchè la sua coscienza determinolla a rivelare ed accettare la succession del marito sol come erede usufruttuaria : ecco perchè, a non tradire la volontà del suo benefattore, riconobbe sempre in Corasio lo spettatario esclusivo di tutta la proprietà de' beni del zio : ecco perchè, lungi dal diminuire i suoi crediti su la succession del marito, crediti che sarebbero stati della metà se i beni caduchi avessero potuto appartenerle, ella li dichiarò interi e negl' istrumenti stipulati da notar Blanch, ed alla conservazione ipotecaria ove s' inscrisse nel 1817, e nel suo testamento, che forma l' unico titolo dell' erede che si prescelse.

§. 72. Ma a questi argomenti ingegnosamente anche rispondono i difensori del Consiglier di Fiore. *Nella persona di Guacci*, dicon essi, *si distinguono due qualità ; quella di erede del marito e quella di usufruttuaria del fondo legato precedentemente. Essa, ed in sua vece l' erede di lei, viene a prender la parte resa vôta per la morte di uno de' legatarii, non come usufruttuaria, ma con la sola e semplice veste di erede. Dunque la quistione che si agita, è affatto inutile, ed è figlia dell' applicazione che si suol fare alle cause cattive di talune teoriche che infinitamente ne distano* (1). Ma questa risposta se illude, non persuade. A mostrarne la leggerezza noi ci farem guidare da due logici precetti; il primo che in *privativis ab uno ad alterum non fit illatio* (2); e

(1) *Pag. 62 e 63 della seconda scrittura pel Consiglier di Fiore.*

(2) *Vedetene un esempio nella L. 12 §. 1 ff. de acquir. possess.*

l'altro che il *vizio della composizione* non si può riconoscer meglio che dividendo le proposizioni (1). Dividasi adunque la risposta data pel Consigliere, e la illusion che produce disparirà come nebbia.

§. 73. *Può mai D. Maria Giuseppa Guacci, e per essa il suo erede, profittare de' beni caduchi come prelegataria di usufrutto formale?* No, dicono gli stessi nostri contraddittori. E questo *no* trova il suo appoggio non solo nelle leggi più ferme, ma pur nella espressa determinazione del testatore, che volle consolidato l' usufrutto alla proprietà non in favor di Guacci ma de' suoi nipoti. - *Può mai la stessa prelegataria acquistar tai beni per l'altro suo titolo di erede?* Sì, rispondono i difensori del Consigliere: no, diciam noi; ed in ciò dobbiamo svelare la fallacia dell' argomento che fu creato pel *sì.*

§. 74. Guacci non può cangiar la causa del suo possesso, e da fruttuaria divenir proprietaria. Resistono in ciò le vecchie e le nuove leggi (2), su le quali ragionammo a sufficienza nella nostra prima memoria (3). Or la proprietà che Guacci è vietata di prendere come usufruttuaria, non può ottenerla come erede. Ove s' intese mai che, mentre il testatore stacca dalla massa un oggetto, esplicitamente dicendo che di questo il solo usufrutto vuol dare all'erede, possa costui prender la proprietà, quando chi dovrebbe riceverla *rebus humanis eximatur?* La pluralità

(1) *V. all' uopo le leggi 23 e 24 ff. de recept. qui arbit. recep.*

(2) *V. gli art. 2236, 2237, 2238 e 2240 cod. abrogato. L. 8 cod. de usufruc. L. 5 §. 18, L. 19 §. 1, e L. 47 ff. de acquir. vel amitt. posses. L. 35 ff. de usurpat. et usucap.*

(3) *Pag. 75 della prima memoria per Corasio.*

legale di una persona non può aver mai luogo quando le qualità sono incompatibili e si collidono. Erede e legatario, usufruttuario e proprietario insieme non si può essere. In dritto è questo un mostruosissimo assurdo: *Actio et passio non possunt esse in eodem subjecto*, dicono all' uopo i dottori secondo i precetti della logica (1). La magica distinzione delle *due qualità* perde dunque il suo pregio nella specie. Guacci non avea altro titolo su' beni in contesa che quello di legataria: questo titolo non le fu conferito che dopo essersi divelti dalla massa che dovea ella ricevere come erede, i beni che il testatore non *da lei* ma direttamente dar volle a' legittimi eredi. Dunque sta il precetto logico testè riferito, che in *privativis ab uno ad alterum non fit illatio*. Dunque Guacci non potendo per la più volte rammentata limitazione *all' infuori però* ec. ottener que' beni come crede; ed invitata a prenderli come usufruttuaria, non può, omesso questo titolo, ricorrere all' altro urtando nel divieto del testatore, ed ampliando la instituzione di erede ch' ei volle espressamente restringere. Cedasi dunque una volta. Non abbiam noi la causa cattiva, nè sforziamo le teoriche. Se vi è sventura per noi e per Corasio, è precisamente quella di dover confutare argomenti tanto più imbarazzanti, perchè composti furono per oscurare non la volontà presunta, ma la volontà chiara del testatore.



(1) *Card. de Luca de fideicom. disc. 131 n. 12. Carol. Ant. de Luca de pluralit. hom. leg. cap. 123 n. 1; e i DD. da lui citati.*

VII.

§. 75. Sobriamente replicheremo agli ultimi sforzi de' difensori del Consiglier di Fiore, ed avrem finito.

La escogitazione di ritrarre dalle stesse dichiarazioni della vedova Guacci e dell' erede suo, che ella altro non fosse in sostanza che semplice usufruttuaria de' beni in proprietà esclusivamente spettanti a D. Gennaro Corasio, fu chiamata *lepida* da' nostri avversarii. Questa scherzevole definizione non altera la cosa. Vediamo se la piacevolezza e le grazie guidarono gli argomenti più che le risposte.

§. 76. Noi dicemmo che Guacci rivelò la successione di suo marito nella qualità di *erede usufruttuaria*. I nostri contraddittori rispondono che *tal rivela fu fatta da un procuratore specialmente destinato*, *ed essi non conoscevano i termini in cui fu espresso il mandato* (1). Ma questo è troppo! Noi saremmo umiliati solo in pensando di occultare alla Suprema Corte il più leggiero de' fatti che influiscono nella causa. Come! la procura di Guacci non è inserita nelle narrative della decisione impugnata! e tal decisione non è pubblicata per le stampe dallo stesso Consigliere (2)! e l'ignorata procura non si legge per tenore nella nostra allegazione, alla quale con tanta diligenza si è risposto (3)! Dunque non l'argomento, ma la risposta è propriamente lepida e graziosa.

---

(1) *Pag. 58 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

(2) *Leggasi questa procura nelle pag. 29 e 30 della prima memoria pel Consiglier di Fiore.*

(3) *Leggetela nella pag. 12 not. 1.*

§. 77. Altro elemento di esser D. Gennaro Corasio l'erede proprietario, e Guacci usufruttuaria, noi ricavammo dal foglio olografo del Consiglier di Fiore. Si è replicato che *quel foglio esibito dopo di essersi contestato il litigio dinanzi alla G. C. Civile, non è stato ancora riconosciuto a termini delle leggi di procedura* (1). E qui anche se ne vuol troppo! Nella prima nostra memoria (2) noi fummo docili nel dire che tal foglio non fosse *legalmente riconosciuto*, perchè credevamo che il meritissimo signor Consigliere non l'avrebbe impugnato, tanto più che commesso avea al suo patrocinatore Amalfi di ammetterlo. Ora però che le nostre speranze van perfettamente fallite, facciam noto a' nostri avversarii che quel foglio è *riconosciuto legalmente*, ed assicurato il suo credito. Questa verità non abbiam d' uopo di lumeggiarla con ragioni più energiche di quelle che ne appresta la legge. Il Consigliere fu citato a riconoscere lo scritto che ora s' impugna: non rispose ne' termini prefissi: dunque la ricognizione è di dritto. L'opera del giudice, della quale parla l' articolo 288 del novello codice di procedura, non avrebbe dato al fatto una consistenza maggiore: è la contumacia del convenuto quella che fa aver per riconosciuto lo scritto privato non opposto. La contumacia è di fatto; la non opposizione indifficoltabile: dunque la verità del foglio olografo n' è un corollario strettissimo.

§. 78. Nuove prove della ferma volontà di Guacci in non essere, nè voler essere altro che usufruttaria de' beni di suo marito, noi le ricavammo da' due istrumenti stipulati da notar Blanch, e ne' quali tal qualità assunse dinanzi a D. Gennaro Corasio. I nostri contraddittori ci hanno onorato della seguente risposta: *In*

(1) *Pag. 58 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*
(2) *Pag. 89 not. 1.*

ordine poi a' due istrumenti non ha guari significati, ritorna la medesima risposta fatta di sopra, che cioè le attribuzioni della Corte Suprema sono limitate a giudicare del solo diritto delle decisioni. Ciò posto (così si conchiude) *è cosa del tutto straordinaria il credersi lecito di poter presentare al giudice censore de' documenti, che non han servito di base al giudicato che s' impugna* (1).

§. 79. Ma ov' è, che nostro pensiero fosse giammai stato di richiamar l' attenzione della Corte Suprema a conoscer del merito di questi documenti? I nostri avversarii han giudicato male de' nostri disegni, o almeno, scossi dalla efficacia di quei titoli, ingegnaronsi di sfuggirla ricorrendo al mezzo che usarono. Sappian però che nostro oggetto nel produrre quelle carte, fu solo di completar nell' animo de' religiosissimi Consiglieri che debbono giudicar della lite la convinzione che si contrae nel leggere la procura di Guacci per la rivela della succession del marito, ed il foglio olografo del Consigliere che pur tenne dietro alla volontà veramente *emissa* di lei. I nostri contraddittori non potranno dire estemporaneamente prodotti tai titoli, perchè comunicati furono mentre il giudizio non era ancor definito nella G. C. Civile. Gl' istrumenti dunque pe' quali menano tanto rumore, non serviranno che a dimostrar *semplicemente* e *nudamente* di non aver Guacci giammai variata la sua volontà, anche quando seppe che solo D. Gennaro Corasio esisteva de' tre nipoti del testatore.

§. 80. Stretti dalla verità di queste dichiarazioni ripetute, che cioè Guacci altro non fosse che nuda usufruttuaria, i nostri contraddittori si sforzano a ripetere l' antico argomento messo innanzi per

(1) *Pag. 58 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

annientarle. Essi dicono che Guacci credè *per errore eredi del marito quelli che non erano se non legatarii particolari. Dov' è errore* (essi aggiungono), *non v' è consenso, e senza consenso, non v' è rinunzia* (1); e qui per sostegno, credendo che si trattasse di error di dritto, citano due responsi analoghi di Papiniano.

§. 81. Ma questa risposta ha un vizio sensibilissimo. Pria di ogni altro, mancava in Guacci la occasion dell' errore. Istruita della volontà del marito; consapevole che nella succession di costui altro non eravi di pregevole fuori de' beni di cui fu dato a lei l' usufrutto, la proprietà a Paola Rosa Grasso ed a' suoi figli Corasio, ella vedeva che in sostanza eran questi ultimi gli eredi della proprietà. Vi ha di più: Guacci conosceva il secondo testamento del marito, e non altri che lei poteva più propriamete dar giusto calcolo alle parole *eredi scritti*, *erede proprietario*, *erede mio scritto nel primo testamento*, come a doppie fiate si espresse il di lei marito. Dunque nel considerar Corasio erede proprietario o tenne dietro alla volontà presunta del testatore registrata nel primo testamento, o seguì la volontà espressa contenuta nel secondo: nel che la egregia donna si spiegò nel senso delle nuove leggi, le quali per la instituzione di erede non esigono voci sacramentali, tutto riducendo alla cosa; tanto oggi essendo dir *lego*, quanto *fedecommetto*; tanto dir *lego*, quanto *instituisco erede*. Tutto ciò dimostra che Guacci non poteva ingannarsi come nel fatto non s' ingannò: e se l'errore non viziò la sua procura, nè influì nella sua rivela, la rinunzia alla proprietà della succession del marito, se pur dubbio fossevi stato per la spettanza in favor di Corasio, è nella cosa istessa, cioè nel-

(1) *Pag. 58 della seconda memoria pel Consiglier di Fiore.*

l'aver colei adìto pel solo usufrutto: il perchè l'erede che si prescelse, invano pretende di aver dritti più ampii della testatrice che volle gratificarlo: esso non può sorpassar i limiti del suo titolo, come con lusso di leggi e di ragioni osservammo nella prima nostra memoria (1).

§. 82. Ma se erronea stata fosse la dichiarazione di Guacci, come questo errore ha potuto dirsi *di dritto?* Ella non s' ingannò su la legge, ma sul fatto; non su la legge, ma su la volontà del marito. E se l' errore fu *di fatto, e non venne mai ritrattato, tanto che in tutto il corso della sua vita, Guacci volle riposarvi con nuovi atti consimili al primo*, come si è potuto ricorrere a leggi che trattano dell'errore di dritto?

§. 83. Ecco la causa. Depositarii del merito di essa sono gl' illuminati Consiglieri che nell' alto lor seggio sovrastano come censori all' ordine giudiziario, e stanno per correggere tutt' i vizii ne' quali l'umana fralezza trascorre nell'applicare le leggi a' fatti constanti. Noi non scriveremo più una linea in difesa de' dritti del nostro cliente. L' urna de' contrarii interessi è agitata tanto, che si rischierebbe di rovesciarla se più possente ne fosse lo scuotimento. Vi gittino maestrevolmente la mano i dotti Magistrati cui è commessa, e risolvano la gran lite.

Napoli 13 Marzo 1822.

Filippo Carrillo.



---

(1) *Pag. 100 della prima scrittura per Corasio.*